



Cod. H2o/P2
Cod. FP/ ac
Circolare n. 83

CNAPPC
Prot.: 0000854
Data: 09/11/2011
Uscita

Ai Presidenti degli Ordini Provinciali
Ai Presidenti di Federazioni e Consulte Regionali
LORO SEDI

OGGETTO: Conferenza Nazionale degli Ordini – Padova 27-28 ottobre 2011.

Si trasmette, per conto dell'Ufficio di Presidenza, la sintesi del verbale della Conferenza di cui all'oggetto, con i relativi allegati.

Con i migliori saluti.

*Il Presidente
del Dipartimento Interni
(arch. Pasquale Felicetti)*

*Il Consigliere Segretario
(arch. Franco Frison)*

*Il Presidente
(arch. Leopoldo Freyrie)*

All.:c.s.





**FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI
PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA LIGURIA**

presso Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Genova
piazza S. Matteo,18 - 16123 Genova
Tel.010.2473272 - fax 010.2473387
infogenova@archiworld.it

Prot. n. 19/2011

Genova, 24.10.2011

Al Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C.

Via Santa Maria dell'anima, 10
00186 Roma

Oggetto: Decreto Legge 13 Agosto 2011 n. 138 – art. 3: *Abrogazione delle restrizioni all'accesso all'esercizio delle professioni e delle attività economiche.*

Il Consiglio della Federazione Ligure degli Architetti P.P.C., nella seduta del 20 ottobre 2011, **ha ritenuto di produrre il seguente documento** in vista della prossima Conferenza degli Ordini di Padova del 27-28 ottobre 2011.

Nell'elaborazione, la Federazione ha mantenuto un carattere di sinteticità, accogliendo la sollecitazione espressa in Delegazione Consultiva al fine di consentire la stesura di un documento di intenti generale.

In alcuni punti ha, però, ritenuto di esprimere alcuni sintetici approfondimenti.

Con riferimento ai punti di cui alla Circolare n. 79 del 13-10-2011 Presidente Leopoldo Freyrie, si riporta:

CARATTERE GENERALE

1. Federalismo

a. La Federazione potrebbe diventare un organo sovraordinato degli Ordini, che consenta di accorpare funzioni in una logica di economicità ed efficacia mantenendo la specifica sovranità territoriale degli Ordini Provinciali. Gli oneri relativi Non dovrebbero possibilmente gravare sui bilanci provinciali ma essere assorbiti a livello nazionale. Funzioni: ad esempio rapporti legislativi con la Regione, potestà disciplinari,

2. Deontologia

a. Le norme vanno aggiornate con finalità di maggior tutela dell'interesse pubblico

b. La differenziazione delle norme non dovrebbe costituire discriminazione fra una professione e l'altra garantendo uniformità di comportamento per ciò che riguarda i principi

generali. Le norme possono essere simili ma non necessariamente identiche per gli aspetti di dettaglio delle singole categorie.

- c. NO. Trattandosi di riferimenti a norme statali e quindi uniformi sul territorio è opportuno che i rapporti sanzionatori siano omogenei in tutta Italia. Occorrerebbe considerare semmai le discrezionalità interpretative delle norme vigenti, con le quali si rapporta l'iscritto. Pertanto si dovrebbe affrontare con il legislatore un discorso più ampio nel merito della riduzione delle responsabilità attribuibili all'iscritto nella qualità di certificatore sussidiario.

3. Ordinamento

- a. Formazione; attività di promozione e valorizzazione dell'Architettura.

4. Esame di Stato

- a. La proposta non ci sembra determinante.

5. Società professionali

- a. Sì
- b. Sì, ma in misura minoritaria.

6. Dipendenti

- a. No. Semmai andrebbe regolamentata in maniera differente l'attività professionale esterna all'Ente dei dipendenti pubblici e dei docenti universitari: *per i dipendenti pubblici o i docenti non dovrebbe essere consentita l'iscrizione all'Ordine e quindi l'attività professionale, se non interna all'Ente stesso.*

Art. 3 comma 5

1. (comma b) Obbligo della formazione continua:

- a. Sì, con forme di recupero differite.
- b. Sì
- c. Sì
- d. Vedi punto 6.a
- e. Sì, con necessità di approfondimento degli altri crediti formativi.

2. (Comma c) Tirocinio

- a. Può essere sufficiente 1 anno. Occorre però individuare chiaramente le figure professionali presso cui può essere esercitata l'attività (no diplomati) e le caratteristiche del tutor (anzianità, no università) e numero dei tirocinanti.
- b. Sì, da definirsi a livello nazionale.
- c. Sì, con particolari agevolazioni.

3. (Comma d)

- a. Sì, con uniformità a livello nazionale altrimenti non è cogente

4. (Comma f) Organi disciplinari

- a.** L'Organo disciplinare può essere a livello regionale approfondendo il ruolo nei confronti dell'Ordine Provinciale;
- b.** Non necessariamente per non incidere sui bilanci, ma se deve essere istituzionalmente significativa e qualificata (corretto l'esempio del magistrato)
- c.** Può essere una soluzione possibile
- d.** Il costo della struttura è a carico degli Ordini, mentre quello del singolo procedimento sarà a carico del soccombente. Ovviamente molto dipende dal tipo di struttura e dalla sua autorità.

5. (Comma g) Pubblicità

- a.** La risposta può essere demandata ad un giurista sotto l'aspetto dell'*Antitrust*. Da un punto di vista Ordini andrebbe probabilmente approfondita e chiarita sotto l'aspetto con cui la pubblicità può essere espressa per contenuti e forme di enunciazione.

Cordiali saluti.

Il Presidente
dott. arch. Giorgio Parodi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Parodi', written in a cursive style.

RIFLESSIONI SULLA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE

**Sintesi della consultazione a Consigli riuniti
tenutasi a Pordenone in data venerdì 21 ottobre 2011
fra gli OAPPC provinciali di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine**

[Il presente documento viene proposto all'attenzione della Conferenza Nazionale degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori convocata a Padova nei giorni 27 e 28 ottobre 2011. Le riflessioni qui raccolte rispecchiano la stessa sequenza espositiva dei molteplici quesiti che, con **Circolare Prot. 0000790 d.d. 13/10/2011**, il Consiglio Nazionale ha rivolto agli Ordini provinciali, richiedendo agli stessi di fornire risposte rappresentative del rispettivo livello regionale.]

* * * * *

Domande di carattere generale

1. Federalismo

- a. Il processo Federalista rende necessario un riconoscimento istituzionale del ruolo di Federazioni e Consulte, senza alterare le potestà ordinamentali provinciali? (tenendo conto che il processo di abolizione delle provincie comporterà anni, semmai si farà)*
- b. Se sì, quale il ruolo riconosciuto nell'ordinamento? La rappresentanza "politica" nei confronti delle Regioni (o provincie a statuto speciale)?*

1.a. Sì. Riteniamo che l'esigenza di costituire Federazioni o Consulte si giustifichi già con l'effettiva attuazione del regionalismo statuito dalla Carta costituzionale, prima ancora che sulla base delle istanze federaliste successivamente sopravvenute; e finora attuate - a dire il vero - con modalità incerte e finanche incongrue e deleterie. Non é un caso che nelle regioni a statuto speciale come la nostra, tale esigenza si sia avvertita prima che in altre parti del Paese. Il mero dato di fatto che ormai tutte le Regioni esercitano potestà legislative, ed in materie che incidono direttamente e pesantemente sulle condizioni dell'esercizio professionale, ha imposto (o dovrebbe imporre, a nostro avviso) un livello organizzativo dell'ordine professionale ed una capacità interlocutoria corrispondenti. Concordiamo anche sul fatto che l'abolizione delle provincie comporterà anni, e che forse mai si farà; o sul fatto che, se si farà, probabilmente si farà con modalità surrettizie e palliative. Pertanto, riguardo al tema del decentramento delle gerarchie politico-amministrative, riteniamo che il problema vada posto in termini concreti, ossia a partire dalle circostanze di fatto e non da chimere svariabilmente futuribili; e tuttavia con un occhio di riguardo per la flessibilità dei nostri comportamenti, tesaurizzando le molteplici esperienze "interpretative" del ruolo istituzionale che siamo via via indotti a collezionare, qualora possano considerarsi - in senso positivo e spesso anticipatore - abbastanza collaudate e comunque corrispondenti a necessità. E' peraltro evidente che più si complica la gerarchizzazione degli assetti politico-amministrativi, più forte diviene l'esigenza di avvalersi di strumenti di interlocuzione, sia interna che esterna al sistema delle autonomie ordinamentali, per comprendere ed affrontare adeguatamente la situazione di quadro.

1.b. Ovviamente sappiamo che nessun ruolo é attualmente riconosciuto dall'ordinamento per le federazioni e consulte; riteniamo perciò che, se la riforma si dovesse attuare a breve termine, tale ruolo dovrebbe essere senz'altro istituzionalizzato. Tuttavia, così espressa, la risposta al quesito si rende alquanto semplicistica e ci obbliga ad una più puntuale riflessione. Il cuore del problema é indubbiamente la questione della rappresentanza. E' una questione che comunque va tenuta distinta, almeno concettualmente, tanto dal problema dei ruoli amministrativo-finanziari e dei ruoli organizzativi quanto da quello dei ruoli disciplinari. Ma é anche una questione, al contempo e per contro, che non può che essere declinata a ricalco di quella delle autonomie ordinamentali. Preliminarmente, sullo stesso concetto di rappresentanza (se "politica" o di quale natura) pensiamo vi sia molto da discutere e ancor di più da chiarire. A riguardo, rileviamo che le più sofisticate

argomentazioni giuridico-costituzionali, come prospettate in questi anni dai nostri consulenti, hanno contribuito tanto a illuminarci sui principi base del vigente ordinamento quanto - spesso - a confondere esponenzialmente sia le nostre scarse certezze acquisite che la limpidezza delle nostre aspirazioni. Ma non potrà mai essere altrimenti che così, se ci si vincola al senso maggiormente riduttivo dei principi più obsoleti del vigente ordinamento, largamente superato - lo sperimentiamo tutti quotidianamente - dalla realtà fattuale.

Non sarà una mera questione di aggettivazioni; ma se l'aggettivo "politica" può legittimamente suscitare la perplessità del giurista (e di alcuno di noi), e perciò si preferisce l'aggettivo "istituzionale" (solo apparentemente più anodino), rimane il problema di precisare in modo aggiornato e corretto la natura e le modalità di espletamento del nostro ruolo di "rappresentanza istituzionale". La soluzione a tale dilemma dovrebbe ancorarsi tanto alla nostra storia quanto alle istanze del tempo presente ed alla loro ipotizzabile evoluzione, pertanto riteniamo che:

- di principio, la tutela dell'interesse della collettività, generale e pubblico, è un punto di forza che non deve essere abbandonato, ma semmai ulteriormente arricchito di contenuti;
- di fatto, l'Ordine deve ormai esprimere una dimensione di etica collettiva, quella della comunità intellettuale e civile degli architetti, e non più soltanto sovrintendere all'etica individuale del singolo professionista architetto (se non altro perchè tale superata impostazione non riesce quasi più a garantire, complici le mutate condizioni sistemiche, l'espletamento effettivo della sua autonomia intellettuale).

Crediamo che il riconoscimento ed il rilancio del "ruolo sociale dell'architetto" non possa prescindere da una trasformazione dell'Ordine in "parte civile", peculiarmente costituita attorno all'interesse della collettività, e perciò estranea sia alla logica sindacale che a quella dell'associazione privatistica; ne consegue che è davvero il caso occuparci di "politica", ancorchè in un senso lato ed indipendente dalla logica delle "parti politiche". A tale riguardo, riteniamo che l'istituzione ordinistica debba tendere a colmare un vuoto, uno spazio che è per lo più lasciato scoperto dall'attuale sistema politico-economico sociale e civile, la cui gestione raramente appare orientata da una seria riflessione intellettuale e da un equilibrio coerente fra le diverse competenze specifiche.

Parallelamente, non a caso, è sempre più avvertita l'esigenza ed è sempre più praticato dagli ordini territoriali l'impegno della promozione culturale dell'architettura presso le collettività locali, mediante l'organizzazione di esposizioni, convegni, dibattiti, forum, ecc.

Questa funzione di "parte civile" degli ordini territoriali corrisponde peraltro ad un'esigenza reale che, laddove sia espressamente avvertita o appena sollecitabile, viene già quotidianamente corrisposta da tempo a tutti i livelli di rappresentanza territoriale, sia regionale che provinciale e comunale.

Ma tali livelli debbono essere coperti con mirate attenzioni istituzionali, che richiedono una puntuale presenza degli Ordini e l'esperienza sia dell'intero che di tutte le parti del territorio.

Pertanto l'autonomia delle rappresentanze ordinistiche provinciali è per noi un valore da preservare, in un Paese il cui DNA è tuttora radicato sulle libertà comunali. Se il modello statale dovrà essere quello federale, allora lo si ricalchi conseguentemente e fino in fondo.

Al contempo invece, nel ricorso al livello regionale ravvisiamo l'opportunità di realizzare significative interazioni e notevoli economie di scala sia nell'amministrazione finanziaria che nell'organizzazione di tutte le attività istituzionali che possono essere condivise dagli ordini provinciali aderenti alle federazioni o consulte.

Riteniamo infine che con il ricorso al livello regionale si potrebbe altresì favorire una maggiore autonomia e l'effettiva terzietà di giudizio del ruolo disciplinare.

2. Deontologia

- a. *Le norme deontologiche vanno adeguate alla nuova norma (formazione continua, assicurazione, ecc); per il resto debbono rimanere come sono o vanno adeguate per garantire una maggiore protezione dell'utente o dell'ambiente?*
- b. *Le norme deontologiche devono essere uguali per le professioni affini?*
- c. *Come possiamo adeguare le norme deontologiche alle crescenti responsabilità di funzioni di certificatori sussidiari allo Stato*

2.a. Sì. Qualora la nuova norma ordinamentale disponga obblighi professionali inediti o diversificati rispetto al previgente ordinamento ci pare ovvio ravvisare la necessità di por mano ad un susseguente adeguamento delle norme di deontologia.

Dal punto di vista sia sostanziale che tattico potrebbe essere opportuno dimostrare che si è operato un adeguamento anche nel senso di una maggior protezione dell'ambiente e della committenza.

A quest'ultimo riguardo però, è il caso di rilevare che, specie nel caso di incarico pubblico e per effetto della vessatoria normativa intervenuta in materia, il professionista architetto è ormai da considerarsi il vero “soggetto debole”, sia nei riguardi dei poteri conferiti alla stazione appaltante sia rispetto alle potenziali pretese dell'impresa appaltatrice.

- 2.b. Riteniamo sia opportuno uniformare gli obblighi deontologici che riguardino aspetti e comportamenti effettivamente comuni all'esercizio delle professioni tecniche (ad esempio: contrattazione preliminare dell'incarico, rapporti tra colleghi, rapporti con la p.a., compatibilità, conflitti di interessi, ecc.) Per contro, si dovrebbe al contempo garantire l'evidenza ed il rispetto delle peculiarità di ciascuna professione: in tal senso, infatti, si renderebbe semmai opportuna una diversificazione degli obblighi più specifici e caratterizzanti.

Consideriamo ambiguo e potenzialmente pericoloso il concetto stesso di “professione affine”. La specificità della professione di architetto, infatti, è già ampiamente misconosciuta dalle annose e tuttora irrisolte sovrapposizioni dei limiti di competenza; perciò non abbiamo certo bisogno di ulteriori indebite assimilazioni.

- 2.c. Valgono le stesse considerazioni espresse a conclusione della risposta al quesito 2.a .

3. Ordinamento

- a. *Oltre a quelle previste dalla riforma, quali sono le attribuzioni di funzioni agli ordini che vanno integrate, sulla base di ciò che realmente già fanno?*

- 3.a. Sul tema nodale della “rappresentanza” abbiamo già ampiamente argomentato nel rispondere al quesito “1. Federalismo”.

In relazione sia alle funzioni attualmente espletate che alle ulteriori impegnative attribuzioni previste dalla riforma si renderebbe quanto mai opportuno, qualora possibile, un diverso inquadramento dell'amministrazione economico-finanziaria dell'istituzione ordinistica.

L'attuale natura di ente di diritto pubblico non economico dovrebbe essere in qualche modo superata per darci, quanto meno, la possibilità di scaricare l'IVA, ma soprattutto per consentirci la gestione diretta di tutte le attività che allo stato attuale debbono necessariamente essere affidate a soggetti terzi o trattate con forme più o meno ineleganti di “escamotage”.

4. Esame di Stato

- a. *Mantenendo salva la potestà del MIUR sull'esame di Stato, per garantire la terzietà dobbiamo proporre che i Commissari dell'Ordine debbano provenire da una provincia o regione diversa? Il costo sarebbe sostenibile?*

- 4.a. Sinceramente, il quesito ci appare quanto meno mal posto. La terzietà dei Commissari degli Ordini fa capo alla loro estrazione ordinistica e, in tal senso, all'autonomia rispetto dalle logiche dell'ambiente universitario. Poco conta la loro provenienza territoriale. Quanto alla sostenibilità dei costi, il quesito andrebbe girato al MIUR, dato che attualmente li sostiene.

Ci rendiamo conto, d'altronde, che i principi della riforma non prevedono alcuna sostanziale modifica dell'esame di Stato, ma solo la conferma della sua obbligatorietà. Tuttavia, proprio perchè riteniamo di dover sostenere “a spada tratta” la necessità dell'esame di Stato, dovremmo più coraggiosamente denunciare la totale inefficacia dell'attuale impostazione.

Anche trascurando la questione della potestà che rimane conferita al MIUR, ma che secondo logica dovrebbe piuttosto far capo agli Ordini, rimane il problema di una riforma sostanziale dell'esame al fine di renderlo effettivamente professionalizzante.

In tal senso l'esame di Stato dovrebbe concludere il periodo di tirocinio anzichè anticiparlo. L'esame, infatti, non dovrebbe vertere sulle materie apprese per il conseguimento della laurea bensì, come avviene nella tradizione anglosassone, su ciò che si è appreso in sede di tirocinio ai fini dell'avvio alla professione.

5. Società professionali

- a. *Le società professionali debbono essere aperte a professioni diverse?*

b. Devono poter vedere l'apporto di capitale "esterno"? Se sì, purchè in minoranza? O invece il "conferimento" deve essere di mero lavoro (opportunità, clienti) e non di denaro?

5.a. Sì. Riteniamo che l'interdisciplinarietà costituisca un passaggio obbligato per una riorganizzazione del lavoro professionale che sia al passo con i tempi.

E' peraltro evidente che pure a tale riguardo, e fors'anche a maggior ragione, si ripropone il tema irrisolto di una chiara delimitazione delle competenze.

5.b. Non siamo pregiudizialmente contrari all'apporto di capitale "esterno", e in qualunque modalità si vogliano ipotizzare i termini - ma non tutti gli effetti - del "conferimento".

Il vero nodo da sciogliere, infatti, é quello della responsabilità professionale in riferimento tanto all'autonomia intellettuale che agli obblighi deontologici: ne consegue l'assoluta rilevanza della titolarità effettiva delle prospettate forme societarie, in quota necessariamente maggioritaria. La titolarità dell'esercizio professionale in forma societaria dovrebbe perciò rimanere in ogni caso in capo alla persona ed essere attribuita ai soli componenti professionali dell'aggregazione, tramite una inequivoca individuazione dei rispettivi ruoli ricoperti; un tanto pure nell'ipotesi di iscrizione delle aggregazioni societarie - come tali - in sezioni dedicate dell'Albo.

Riteniamo che sia altresì imprescindibile, al riguardo, un susseguente adeguamento delle norme di deontologia.

Peraltro, anche rispetto alla situazione presente si avverte l'esigenza di porre un limite, nei limiti del possibile, all'increscioso fenomeno dei "prestanome", ossia - comunque li si definisca - dei soggetti professionali supinamente asserviti alla logica meramente mercantile delle società da cui dipendono.

6. Dipendenti

a. Tenuto conto che alcuni dei principi della norma difficilmente possono essere applicati ai dipendenti (pubblici o privati) ritieni che all'interno dell'Albo la differenza debba essere segnalata con due capitoli diversi? Se sì, nel caso di dipendenti part-time che fanno anche la libera professione, vale la prevalenza del lavoro effettivamente svolto?

6.a. No. L'articolata discussione suscitataci dal quesito (che per brevità non é il caso di riferire per esteso) ci ha portato a concludere che l'ipotesi di distinguere la posizione dei professionisti dipendenti (sia pubblici che privati) nell'ambito Albo, e di dare quindi luogo a differenziate regimazioni dell'esercizio professionale, oltre a rischiare di corrispondere ad un intento velatamente vessatorio nei confronti del lavoro dipendente, di fatto creerebbe più problemi di quanti ne potrebbe risolvere.

Al riguardo, tutt'al più, si può avanzare una questione di trasparenza, in ordine all'esigenza di garantire l'evidenza pubblica del percorso curricolare di ciascun iscritto. Ma tale opportunità andrebbe fatta valere comunque, a prescindere quindi dalla diversificazione delle posizioni lavorative (nonchè fiscali e previdenziali), che daltronde possono mutare più volte nel corso della vita professionale di ognuno.

E' vero che il dipendente pubblico, in particolare, risponde a prerogative ed obblighi di legge che sono espressamente normati da puntuali disposizioni, ancorchè non sempre esaustive o pienamente coerenti all'originaria regolazione dell'ordinamento professionale. A quest'ultimo riguardo un esempio eclatante é la sopravvenuta decadenza dell'obbligo di iscrizione all'Albo per i dipendenti che esercitano atti professionali per conto della Pubblica Amministrazione, ancorchè sia fatta salva - in sede di concorso per l'assunzione - la dimostrazione di possesso dei titoli per l'abilitazione all'esercizio.

L'esempio appena riportato rappresenta una situazione di oggettiva disparità di trattamento, che pensiamo sia il caso di attenuare piuttosto che di esaltare con ulteriori disposizioni; un tanto, nella considerazione che sia l'etica che l'autonomia intellettuale dell'esercizio della professione debbano essere garantite e rispettate per e da tutti i Colleghi, nessuno escluso, indistintamente per tutte le condizioni lavorative.

Riteniamo, semmai, che il problema da risolvere sia un'altro: poter riconoscere con chiarezza - e quindi contrastare con efficacia - eventuali situazioni di conflitto di interesse rispetto alla correttezza dell'esercizio professionale. Ne sussistono diverse, che per lo più corrispondono ad altrettante ingiustificate lacune del diritto che favoriscono comportamenti "border line", o decisamente devianti, sia criptici che dichiarati (esempi: esercizio professionale concomitante con l'esercizio di attività commerciali, di intermediazione o d'impresa, potenzialmente o inevitabilmente conflittuali con la deontologia; tangenti sulle forniture in sede di preventivazione o direzione dei lavori; interessi privati in atti d'ufficio, ecc.).

Domande sull' Art. 3 comma 5

1. (Comma b) Obbligo della formazione continua

- a. La formazione continua e permanente deve prevedere delle eccezioni (es. per i giovani nei primi tre anni di professione, per gli iscritti che hanno più di 30 anni di iscrizione, per le neomamme)?
- b. I costi della formazione debbono essere deducibili fiscalmente e in sede previdenziale?
- c. Il non raggiungimento dei crediti formativi per tre anni consecutivi comporta la sospensione dall'Albo fino al raggiungimento dei crediti?
- d. I colleghi dipendenti ricadono nell'obbligo? Se sì i costi sono a carico dell'iscritto o viceversa della società o Ente?
- e. Le abilitazioni obbligatorie (sicurezza, antincendio, energetica) danno crediti formativi?

Considerazione preliminare 1:

Riteniamo concordemente che per definire le acquisizioni di saperi effettuate nel periodo dell'esercizio professionale l'espressione più appropriata sia quella mutuabile dal modello anglosassone, ossia quella di: **“sviluppo professionale continuato”**.

La ripresentiamo pertanto all'attenzione della Conferenza Nazionale OAPPC e proponiamo di adottarla in via definitiva, nella convinzione che il termine “formazione” attenga strettamente al percorso effettuato ai fini del conseguimento della laurea; mentre abbiamo già in precedenza chiarito che per “tirocinio” si dovrebbe intendere l'ulteriore percorso formativo da effettuare ai fini abilitativi.

Siamo convinti che con maggior chiarezza concettuale l'espressione “sviluppo professionale continuato” possa definire il processo di crescita professionale attuato nel corso dell'esercizio dal professionista, che d'altronde non potrebbe considerarsi tale se non avesse già acquisito le formazioni di base.

Termini diversi come “formazione” o “qualificazione” ci paiono pertanto ambigui, perchè tendono a sminuire il valore dei titoli formativi e abilitativi che costituiscono il presupposto di legge per poter esercitare la professione, nonchè la ragion d'essere dell'ordinamento professionale.

Considerazione preliminare 2:

Ci rendiamo conto che l'accreditamento dell'offerta di “sviluppo professionale continuato” richiede una uniformità di valutazioni che pertanto non può che competere al Consiglio Nazionale, nè può essere decentrata ai livelli regionali e provinciali. Ciò non toglie che per il trattamento o la produzione dell'offerta potrà rendersi strategica la collaborazione a rete fra tali livelli ed il Consiglio nazionale, a condizioni predeterminate e fatto salvo il controllo qualitativo in capo a quest'ultimo.

Considerazione preliminare 3:

Auspichiamo che, nelle more di una compiuta legiferazione in materia di “sviluppo professionale continuato”, che comporta un percorso tuttora imprevedibile (e tutt'altro che certo), l'Ordine nazionale possa tentare di anticipare un periodo di sperimentazione, ricorrendo ad una regolamentazione provvisoria che consenta, in forma prudenziale ed aperta (ossia non immediatamente cogente), di individuare gradualmente le criticità per la messa a punto del sistema e di approfondire al contempo la conoscenza di modelli già positivamente collaudati all'estero o in alcuni territori del Paese. Per contro, siamo anche consapevoli del limite che purtroppo frappone la presente scarsità di risorse.

- 1.a. No. In linea di principio pensiamo che non debbano sussistere eccezioni all'obbligo formativo, fatte salve le sole cause di impedimento oggettivo, che ovviamente dovrebbero essere chiaramente individuate e puntualmente disciplinate dalla regolamentazione in materia, in analogia e in coerenza con il diritto del lavoro (maternità, ma anche paternità; malattia; incidenti, ecc.).
In particolare, riteniamo che la maggiore o minore anzianità professionale non sia un criterio da seguire per determinare delle eccezioni all'obbligo formativo.
- 1.b. Sì. E' auspicabile che i costi della formazione siano deducibili sia fiscalmente che ai fini previdenziali.
- 1.c. No, o quanto meno non necessariamente. Ma sia chiaro: in linea principio riteniamo il mancato adempimento dell'obbligo formativo debba essere sanzionato a livello disciplinare.
Osserviamo però che la sospensione dall'Albo (ossia: la sospensione dall'esercizio della professione!) é una sanzione davvero pesante che, oltretutto, non é attualmente imposta da alcuna disposizione di legge.

In generale riteniamo che l'entità della sanzione debba commisurarsi alla maggiore o minore gravità dell'inadempienza (che non dipende soltanto dalla sua durata). Il principio dovrebbe perciò applicarsi anche per le violazioni attinenti all'obbligo formativo.

Osserviamo d'altronde che il quesito appare quanto meno prematuro, in quanto:

- l'obbligo formativo non é ancora compiutamente regolato da disposizioni di legge;
- ci vorrà del tempo prima che gli Ordini professionali possano garantire e mettere a sistema, per l'offerta formativa, degli standards qualitativi omologati nonchè l'accesso a costi sostenibili;
- nelle condizioni appena richiamate, é auspicabile che l'adeguamento delle norme di deontologia attinenti all'obbligo formativo venga progressivamente calibrato in base all'evolversi della situazione;
- i ruoli disciplinari e le inerenti valutazioni di merito verranno in ogni caso deferiti ad organi istituzionali distinti dai Consigli degli Ordini; ed anche in questo campo la materia é tuta da regolamentare.

1.d. Sì. Riteniamo che in linea di principio tutti i Colleghi debbano essere tenuti al rispetto dell'obbligo formativo, compresi i dipendenti pubblici e privati.

Impossibile rispondere al quesito relativo al sostegno dei costi formativi a carico del datore di lavoro: sia nel settore pubblico che in quello privato sono i contratti di lavoro a regolare questi aspetti della materia, che pertanto esulano dalla competenza e dalla possibilità di intervento dell'Ordine.

Al riguardo ci pare invece rilevante, nonchè di difficile soluzione, il problema dell'accreditamento dell'offerta formativa "interna" proposta al lavoratore dipendente, in forma più o meno obbligata, sia nella Pubblica Amministrazione che nel settore privato. Ci chiediamo - se il problema é la parità di trattamento - in che misura tale offerta sia confrontabile, e quindi omologabile, rispetto a quella proposta al professionista autonomo.

1.e. No, ma concordiamo che dovrebbero. Siamo consapevoli che la formazione conseguita nei campi della sicurezza, della prevenzione antincendio e dell'energetica, essendo soggetta ad abilitazione obbligatoria, non può dar luogo all'acquisizione di crediti formativi per un preciso problema di diritto. Politicamente, però, riteniamo che tale problema dovrebbe essere superato.

2. (Comma c) Tirocinio

- a. *Il tirocinio deve essere della durata di un anno, dopo il corso universitario (5+1o 3+1 per gli iunior)?*
- b. *Il compenso previsto dalla norma sarà stabilito per tutto il territorio nazionale o rimane alla pattuizione tra tirocinante e tutor (sia esso un professionista o un Ente)?*
- c. *I costi del tirocinio debbono essere deducibili dal tutor fiscalmente e in sede previdenziale?*

2.a. Sì. E' bene che il tirocinio abbia la durata minima di un anno, anche in riferimento al precedente normativo costituito dal DPR n. 328/2001. Va peraltro rilevato che il DL n. 138/2011 non prevede alcun limite minimo di durata ma soltanto il limite massimo, che é di tre anni.

E' importante altresì ribadire che a nostro avviso - come già affermato nel rispondere al quesito sull'Esame di Stato - il tirocinio deve effettuarsi dopo il corso universitario e non durante. Riteniamo infatti che il tirocinio da disporre ai fini abilitanti non debba essere confuso con le altre forme di tirocinio, finalizzate al solo conseguimento del diploma di laurea, che sono state attivate in alcune sedi universitarie. Pensiamo peraltro che questa impostazione consenta un maggiore margine di manovra per la trattativa che il Consiglio Nazionale dovrà condurre con il MIUR.

Rimane da chiarire se il periodo di tirocinio praticato per l'abilitazione susseguente al diploma triennale possa assommarsi, e in che misura fatto valere, per abbreviare il periodo di tirocinio successivo al conseguimento del diploma quinquennale

2.b. Ci pare ragionevole che l'entità del compenso indennitario dovuto per il tirocinio venga pattuita fra il tutor ed il tirocinante, dato che la norma dispone che sia "commisurata al suo concreto apporto".

2.c. Sì. Auspichiamo che costi del tirocinio siano deducibili dal tutor fiscalmente e in sede previdenziale.

3. (Comma d)

- a. *L'obbligo del contratto, se non rispettato, é da ritenersi un illecito deontologico?*

- 3.a. Sinceramente, il quesito ci appare mal posto. Infatti il DL 138/2011 non menziona affatto il contratto, ma sancisce un mero obbligo di pattuizione del compenso. Stabilisce altresì, invocando il principio di trasparenza, che il professionista deve *“rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico”*, ma soltanto per fornire *“tutte le indicazioni utili circa gli oneri ipotizzabili”*. La disciplina del Codice Civile riconosce e regola la fattispecie del contratto e tuttavia legittima la validità della contrattazione verbale. Di fatto, allo stato attuale, non sussiste alcun obbligo di pattuire i termini dell'incarico professionale e l'inerente compenso tramite una contrattazione restituita in forma scritta; e di un tanto prendono atto, necessariamente, anche le vigenti norme di deontologia. Premesso un tanto, possiamo esprimere la nostra concorde opinione al riguardo. Da anni sosteniamo che la pattuizione dei termini dell'incarico - ivi inclusa la determinazione dei compensi, che è soltanto una parte della pattuizione - dovrebbe essere stilata e sottoscritta, se non in un vero e proprio contratto, almeno nella più agile forma della lettera d'incarico. Un simile obbligo però, per avere concreta efficacia, deve essere sancito dalla legge ma anche, al contempo, deve estendersi a tutte le professioni interessate, nessuna esclusa. Soltanto in base a tali condizioni minime diverrà possibile aggiornare gli attuali obblighi deontologici e le inerenti sanzioni disciplinari.

4. (Comma f) Organi disciplinari

- a. *L'organo disciplinare territoriale è istituito a livello regionale? Provinciale? Per circoscrizione giudiziaria? La territorialità diversa dalla provincia è garanzia di terzietà?*
- b. *Per garantire la terzietà la commissione deve prevedere esterni (ad es. la presidenza di un magistrato)?*
- c. *I costi della struttura devono essere a carico degli Ordini o si deve prevedere il rimborso spese da parte del soccombente?*
- 4.a. Come già rilevato in risposta al quesito 1. Federalismo, ci pare che il livello regionale sia quello giusto per l'espletamento del ruolo disciplinare, anche per una maggior garanzia di terzietà dell'organo giudicante.
- 4.b. E' ormai opportuno che il ruolo disciplinare sia esercitato con competenza giuridica e quindi con l'apporto di un esperto di diritto. Tuttavia, considerata la peculiarità del giudizio, che non può essere avulso dall'esperienza e dai saperi specifici della nostra professione, riteniamo che la componente giuridica dell'organo giudicante debba essere minoritaria e altresì che la presidenza debba rimanere affidata ad un architetto iscritto all'Albo.
- 4.c. E' ragionevole prevedere che, del tutto o in quota parte, i costi della struttura siano accollati alle parti soccombenti nel giudizio disciplinare; un tanto in analogia a quanto accade nei tribunali ordinari.

5. (Comma g) Pubblicità

- a. *L'attuale norma (modificata nel 2009 con l'Antitrust) è adeguata?*
- 5.a. Sì.

* * * * *

Riforma delle professioni – proposta di discussione

Il documento-questionario compilato ed inviato agli Ordini dal Consiglio Nazionale porta con sé, nella sostanza e nella forma, il segno di una approssimazione culturale che purtroppo, col passare del tempo vieppiù si manifesta.

Come sempre quando si tratti della revisione dell'Ordinamento professionale (di tutti le professioni, naturalmente), pare non si sia ancora raggiunta quella maturità e quella consapevolezza che consenta di operare una scelta; ovviamente tale immaturità ed inconsapevolezza non appartiene solo alla classe politica.

La discussione sulle problematiche della riforma istituzionale degli Ordini ed in parte della professione non devono essere affrontate mediante un questionario, neppure in prima istanza. Esso per di più si rivela incompleto, nonostante riporti per punti alcuni dei dubbi nati dalla lettura della nuova normativa; ma senza una riflessione generale su ciò che attualmente di fatto, salvo eccezioni, gli Ordini sono, su ciò che istituzionalmente dovrebbero essere e su ciò che la Costituzione italiana più a monte prevede.

Pertanto, prima di affrontare il confronto fra i rappresentanti degli Architetti italiani e quindi fra gli Ordini Provinciali, è necessaria la definizione di un quadro analitico che metta a confronto la condizione istituzionale attuale, la condizione costituzionale che organizza il Paese, gli obiettivi del cambiamento ordinistico che devono comunque sempre essere strettamente e dialetticamente connessi con la formazione universitaria degli Architetti.

Le domande del questionario, in sé seppur legittime, essendo avulse da un inquadramento generale paiono, in alcuni casi, anche contraddittorie; ma comunque la loro trattazione, per poter fornire una risposta adeguata, implicherebbe la necessità di affrontare molteplici questioni ad esse attinenti.

Ciò che siamo tenuti ad esprimere, sia nel rispetto del ruolo che rivestiamo, sia in ottemperanza all'aiuto ed alla partecipazione richiesta dal presidente Freyrie, deve essere una *espressione istituzionale e ponderata di un progetto di riforma* (non escluso il superamento dell'attuale sistema ordinistico). Tale espressione, per poter essere ponderata, ha bisogno di dedizione e di tempo: non può essere una "boutade" lanciata in Conferenza degli Ordini. In quella sede, forse – sempreché la correttezza dei Colleghi ci consentirà di evitare ritardi e perditempo (con l'usuale crocchio nei corridoi e quant'altro atteggiamento di profilo basso-politico) – potranno essere definiti e deliberati gli argomenti prioritari da considerare.

Fra questi, secondo le categorie elencate nel documento-questionario, riporto in ordine di importanza :

Ordinamento

Fermo restando il ruolo istituzionale dell'Ordine come ente di diritto pubblico la cui funzione è quella di tutelare la società e di garantire la qualità delle prestazioni professionali che, essendo di carattere intellettuale, non sono valutabili mediante standard normativi, quale altro ruolo istituzionale dovrebbe essere aggiunto?

A questo tema fanno capo:

- la natura territoriale dell'Ordine dal momento che la legge istitutiva ne stabilisce il limite provinciale
- la inopportunità di creare organi territoriali federali considerato che la Costituzione italiana non ha ancora previsto l'istituzione del federalismo (né tantomeno la soppressione delle provincie)

Deontologia

Quale Ente a tutela della società per tutto ciò che riguarda la qualità prestazionale, nel rispetto della Costituzione (art. 4, art. 9; art. 41), del Titolo III capo II del Codice Civile, della direttiva 2005/36/CE, l'Ordine esercita la funzione deontologica e non può demandarla ad organi terzi.

A questo tema fanno capo:

- Codice deontologico: non può prescindere dalla sua rigida osservanza e da una sua riformulazione; e dove si presuppongano ancora comportamenti fondati su regole non scritte – da osservare, comunque, come doveri civili – dovrà essere esplicitato e perciò integrato, modificato ed ampliato, affinché possa comprendere al suo interno il sanzionamento di quelle eccezioni alle regole che, nel passato, non si davano per principi unanimemente condivisi dalla consapevolezza etica collettiva
- la differenziazione netta fra Ordine e Sindacato è definita dalla corretta applicabilità del Codice deontologico, che sottolinea il dovere-diritto dell'Ordine di tutelare e controllare i propri Iscritti all'Albo, non tanto negli interessi degli stessi quanto della collettività.
- tutti coloro che esercitano la professione di architetto, cioè tutti coloro che come liberi professionisti o pubblici dipendenti (Costituzione art. 28) agiscono a qualsiasi scala sulla trasformazione del territorio, saranno obbligati all'iscrizione all'Ordine. A tale proposito l'iscrizione dei pubblici dipendenti diventa di assoluta importanza per verificarne il corretto comportamento e rispetto della norma nazionale ogni qualvolta si trovino ad esercitare prestazioni professionali esterne al proprio incarico (es: redazioni di progetti, di strumenti urbanistici di consulenze urbanistiche da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni; incarichi a contratto presso le università da parte dei Soprintendenti e dei funzionari delle Soprintendenze, ecc). Ciò infatti implicherebbe per coloro che si trovassero nella situazione di “doppio lavoro” a dover rispettare la doppia norma e per gli Ordini costituirebbe la possibilità controllare la corretta modalità dell'assunzione dell'incarico esterno.

Fra le categorie elencate nel questionario non si fa cenno alle diverse figure professionali – architetto, paesaggista, pianificatore, conservatore; architetto e pianificatore junior – ed alle rispettive competenze professionali; alle diverse competenze professionali rispetto ad altre categorie professionali di tecnici laureati e non; ai compensi. Si ritiene perciò indispensabile introdurre tali categorie considerate di paritetica importanza

Competenze professionali e compensi.

Competenze professionali

Una corretta riforma ordinistica non può prescindere dalla definizione inequivocabile delle competenze e quindi dei ruoli che potranno assumere, anche all'interno delle pubbliche amministrazioni, i Paesaggisti i Pianificatori ed i Conservatori. Altresì non può prescindere dal fare chiarezza, tramite la revisione e ridefinizione, del perimetro delle competenze professionali degli Iscritti alle Sezioni B dell'Albo. In parallelo dovrà richiedere alle Università che attivano il percorso formativo cosiddetto 3 + 2 di esplicitare la qualità del proprio triennio: se esso sia professionalizzante (Dottore in Scienze dell'Architettura) oppure propedeutico al biennio della Laurea Magistrale; ciò anche per l'osservanza di quanto stabilito dalla normativa comunitaria.

Da ciò deriva:

- Il ruolo dell'Ordine come garante nella preparazione dell'Architetto e nella sua immissione e regolamentazione nel mondo della professione, sia libera che pubblica. Ciò in ottemperanza a quanto già definito dalle leggi e da anni disatteso. Perciò, attraverso il coordinamento del Consiglio Nazionale e la definizioni di parametri nazionali, gli Ordini dovranno attivare rapporti con il MIUR e le Università, condurre con una partecipazione attiva e regolamentata agli esami di Stato, essere parte attiva nell'istituto del tirocinio, definire la formazione permanente

Compensi

Il principio di liberalizzazione della professione non deve condurre allo svilimento della prestazione professionale. Ciò che invece è successo dall'entrata in vigore del “Decreto Bersani” con sconti che, come è noto, spesso celano intenzioni od operazioni finanche illecite

L'inottemperanza del Consiglio Nazionale, in primis, e di conseguenza degli Ordini provinciali a quanto sancito dal Codice Civile, hanno condotto non solo al disdoro della professione – col permettere ai propri iscritti di “svendere” la prestazione professionale creando oltretutto una condizione di “concorrenza sleale” non solo sul piano prestazionale ma, ancora peggio, su quello etico – ma anche ad una diminuzione della qualità della prestazione stessa. Una riforma ordinistica non può quindi prescindere dalla regolarizzazione delle tariffe, per le prestazioni riferite alle opere pubbliche e private. Poiché se si considera la sostanza dell'espressione dell'Art. 9 della Costituzione, ogni intervento sul territorio è di fatto un intervento sul patrimonio pubblico; e perciò non ha senso una distinzione della committenza.

Inoltre, considerando come fondante quanto riportato nel Codice Civile nell'indicare con il termine “compenso” (e non “corrispettivo”) quanto spettante al professionista per il lavoro da lui svolto, che per il suo carattere intellettuale non può derivare da una mera valutazione quantitativa ma deve essere considerato come valutazione congiunta dei diversi aspetti

- dovrà essere stabilito non solo che il compenso spettante al professionista deve essere pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali; ma anche il limite della deroga alle tariffe professionali, nel rispetto della dignità professionale del professionista, per la salvaguardia della qualità prestazionale ed a maggiore tutela della società, non ultimo per il principio di trasparenza . Per cui ogni sconto sulla tariffa professionale tuttora in vigore (Legge 143/1949) dovrà portare con sé la motivazione probante che ne giustifichi l'opportunità e l'entità.
- Il disattendere alla formulazione di un corretto onorario dovrà perciò essere considerata ancora come infrazione deontologica – e civile

Accesso alla Professione e Tirocinio

Esame di Stato e accesso alla professione

- In ottemperanza a quanto definito dalla legge (L 1378/1959) la commissione giudicatrice dell'esame di Stato è composta anche da un rappresentante dell'Ordine professionale. Tale rappresentante, nominato in giuria con apposita terna, verificherà ed attesterà l'effettiva preparazione tecnico-culturale dei candidati allo svolgimento della professione, escludendone l'accesso in caso di verificata insufficienza

Tirocinio

- Dovrà essere definito e normato un periodo di tirocinio serio, con verifiche periodiche da parte di Commissioni attendibili definite dal Consiglio Nazionale stesso o dagli Ordini Provinciali. I rappresentanti degli Ordini Provinciali, nominati in giuria con apposite terne, dovranno verificare sulla base del lavoro svolto l'effettiva preparazione tecnico-culturale necessaria allo svolgimento della professione.

Formazione Professionale Continua

- La riforma ordinistica non può eludere quel “principio di eccellenza” basato sulla conoscenza e sancito dal Consiglio Europeo di Lisbona. Perciò, in ottemperanza a quanto già previsto dalle leggi vigenti nazionali ed europee – finalizzate a garantire la pari qualità delle prestazioni professionali degli Architetti sull'intero territorio della Unione, a tutela della società già peraltro recepite dal Nuovo Codice Deontologico – dovrà essere definito l'istituto della Formazione professionale permanente (Continued Professional Training – CPT – o Continued Professional Development – CPD) al fine di garantire la comune qualità richiesta alle prestazioni professionali dell'Architetto ed assicurarne, di conseguenza, la libera e completa circolazione. Tale istituto sarà perciò obbligatorio e discriminante, dunque sanzionatorio e non premiale. Considerati peraltro gli allineamenti Europa-Stati Uniti d'America, l'internazionalizzazione dell'Architetto potrà essere garantita da un curriculum di studi universitari concordato col Consiglio Nazionale degli Architetti, da un successivo

adeguato periodo di tirocinio e dalla regimentazione della suddetta formazione professionale continua: fattori che, congiuntamente, ridetermineranno un conseguente, più elevato, livello professionale.

Tutto ciò premesso si ritiene che la discussione, in via preliminare, debba iniziare dalla questione generale per addentrarsi poi nelle questioni specifiche che potranno essere anche discusse per gruppi di lavoro formati da tutti i rappresentanti degli Ordini provinciali che intendano aderirvi o da loro delegati non necessariamente nominati su base regionale.

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine di Ravenna
Arch. Gioia Gattamorta



DECRETO SVILUPPO

Conferenza Nazionale degli Ordini Architetti P.P.C, Padova 27/28 ottobre 2011

I temi introdotti dal recente Decreto per lo Sviluppo sono per la maggior parte sostanzialmente connessi alla auspicata Riforma delle Professioni.

Essi traducono la necessità di adeguare radicalmente i modi di esercitare la professione e le forme dell'ordinamento istituzionale, in funzione delle mutate condizioni del contesto socio-economico del paese e degli indirizzi espressi dall'Unione Europea.

I tempi preparatori per l'organizzazione della Conferenza degli Ordini convocata a Padova non sono stati sufficienti per assicurare l'espressione di un contributo approfondito e dibattuto in sede collegiale degli Ordini dell'Emilia-Romagna.

D'altra parte, recependo il manifesto intento da parte del CNAPPC di attivare un ampio confronto e partecipazione con tutti gli Ordini, si ritiene più opportuno presentare le seguenti considerazioni:

- 1) Organizzazione del metodo di lavoro e del confronto utilizzando e differenziando i diversi organismi disponibili per le specifiche competenze (Conferenza dei Presidenti, Delegazione Consultiva Regionale, Gruppi di approfondimento tematico – vedasi ad esempio il gruppo di lavoro sulla Qualificazione professionale già attivo da oltre un anno, ecc...)
- 2) Selezione dei temi per priorità e riagggregazione funzionale. Si suggeriscono le seguenti aree tematiche:
 - Assetto istituzionale (Ruolo Federazioni e Consulte, rappresentanza e funzioni degli Ordini, Competenze, ecc...)
 - Deontologia (Organi disciplinari, riforma procedure, ecc...)
 - Qualificazione professionale (Rapporti con Università, Formazione, Tirocinio, ecc...)

Si confida quindi che a Padova possa essere definito un programma di incontri ai diversi livelli che consenta entro la fine dell'anno di portare alla discussione dei documenti preparatori condivisi.

E' inoltre indispensabile premettere alla disamina dei contenuti del Decreto l'avvio di una approfondita riflessione su alcuni aspetti sostanziali della categoria:

- Quale ruolo e quali prospettive per l'architetto oggi;
- L'insostenibilità degli attuali numeri di iscritti e trend di crescita rispetto alle oggettive sostenibilità del mercato (vedasi l'impetoso confronto dei numeri con gli altri paesi europei);
- La mancanza di politiche di orientamento professionale pre-universitarie;
- Quali politiche per sostenere la professione;
- Quali politiche per accompagnare gli iscritti meno attivi al riorientamento professionale.

CONFERENZA NAZIONALE degli ORDINI APPC d'ITALIA

Padova 27-28 Ottobre 2011

Consulta Ordini APPC di Sicilia

Contributo sul tema: RIFORMA DELLE PROFESSIONI

Facendo seguito alla Circolare CNAPPC 000767 del 07/10/2011, e la successiva nota Presidente CNAPPC prot. 790/2011 di seguito si esplicano le riflessioni e le considerazioni della Consulta di Sicilia

Ordinamento

Sebbene la previsione, peraltro remota, dell'eliminazione delle province renda opportuno affrontare il tema della rappresentanza in ambito regionale, appare utile considerare alcuni rischi connessi alla proposizione di un ulteriore organismo di rappresentanza quale quello dell'istituzionalizzazione delle Consulte o Delegazioni. Ciò in quanto l'obiettivo della riduzione del numero degli Enti territoriali (province), condivisibile in quanto teso ai processi di semplificazione della burocrazia statale, mal si accorda alla creazione di un ulteriore Istituto di livello ordinistico. Questo passaggio potrebbe ingenerare l'ipotesi di creazione di Ordini regionali in sostituzione di quelli provinciali, fattispecie che nel caso specifico, oltre a creare uno scollamento tra le istanze di rappresentanza dei singoli territori e l'organo a queste deputato, costituirebbe in ipotesi un grave vulnus operativo per le esigenze pratiche degli iscritti. A maggior ragione in quanto l'attuale forma organizzativa delle Consulte o Delegazioni può continuare a rappresentare momenti organizzativi e di confronto con le istituzioni regionali nella forma in cui adesso operano.

Per quanto attiene gli altri compiti da eventualmente attribuirsi agli Ordini, oltre al ruolo più incisivo sulla formazione permanente, alla luce dell'innovazione sul principio di sussidiarietà tra gli organi dello Stato e delle novità introdotte dalle norme sulla Conciliazione obbligatoria, si dovrebbe tendere alla possibilità di far diventare l'Ordine territoriale camera di conciliazione per il componimento di controversie con la clientela. Aspetto quest'ultimo molto importante se considerato in relazione alla lentezza delle procedure civilistiche che comporta una surrettizia impunità sia del cliente infedele che del professionista scorretto ed è, questo particolare aspetto, uno veri motivi di difficoltà di avvio alla professione per i giovani.

Deontologia

E' inevitabile che le norme di deontologia si adattino e seguano le innovazioni normative in tema di formazione continua, assicurazione ecc.. Allo stesso tempo, in relazione alla separazione tra la funzione degli Ordini e dei consigli di disciplina, si porranno ulteriori questioni comportamentali anche in relazione ai compiti di certificazione che i professionisti assumono, con sempre maggiore frequenza, rispetto alle nuove normative. A questi nuovi compiti, che assumono aspetti di pubblico servizio e pubblica utilità, dovrebbero però corrispondere riconoscimenti economici tali da garantire l'effettiva possibilità di garantire il suo essere "terza". Con specifico riferimento al **comma (d) dell'art. 5**, premessa la condivisione sulla non reintroduzione dei minimi tariffari nella forma conosciuta, e del mantenimento di una

tariffazione di riferimento, non vincolante, si ritiene che per tutta questa serie di prestazioni, relative a fattispecie in cui il professionista assume le vesti di controllore/certificatore di aspetti legati al pubblico interesse, quali la sicurezza, l'efficienza energetica, la salubrità ecc. ecc. queste debbano avere una soglia minima di compenso rapportata alla possibilità di concretamente e compiutamente espletarne le incombenze ottenendone una giusta remunerazione. Solo così potrà garantirsi il rispetto dei doveri deontologici di correttezza, professionalità, libertà di giudizio.

Esame di Stato

Non si esprime contrarietà all'ipotesi che la Commissione per gli Esami di Stato sia integrata, oltre che da professionisti scelti dall'Ordine territorialmente competente, anche da uno o più esponenti di altro Ordine. Naturalmente occorrerebbe anche che gli Ordini potessero poter più incidere sugli aspetti concreti dei percorsi formativi universitari.

Società professionali

Le forme societarie non dovrebbero avere limiti di competenza. Il complesso mondo del mercato in cui gli architetti operano, rende plausibile e opportuno che le società possano riguardare diverse sfere di competenza oltre quello tecnico, per esempio quello legale, fiscale, psicologico, sanitario ecc. Ciò al fine di favorire la possibilità di rendere prestazioni oggettivamente anche complesse riguardanti più competenze specifiche non necessariamente solo tecniche, quali il mercato oggi diffusamente richiede. Vale il principio che i singoli soci, a qualsiasi professione appartenenti, devono essere sempre iscritti al proprio Ordine e sottoposti alle regole generali vigenti. Ciò sembra escludere l'iscrizione all'Ordine di singole Società in quanto, la presenza auspicabile di plurime specialità porrebbe il problema di quale Ordine scegliere per l'iscrizione, a meno di creare un ulteriore Superordine per dette società con difficoltà operative si ritiene notevoli. La presenza di capitale esterno in dette società, se limitata a quote di minoranza e non rappresentata nell'organismo direzionale della Società stessa, a garanzia della libertà di giudizio connessa all'attività libero professionale, può costituire, oltre che un'occasione economica, anche un valido strumento per lo sviluppo dimensionale e qualitativo delle prestazioni rese.

Dipendenti

Separare, anche solo attraverso una diversa sezione dell'Albo, i dipendenti dai liberi professionisti creerebbe un vulnus alla funzione di interesse pubblico da riconoscersi al ruolo dell'Architetto, il cui fine primario è quello di garantire un interesse superiore e costituzionalmente tutelato. L'unitarietà della professione così interpretata rende superfluo ogni ragionamento sui dipendenti part-time e, in ogni caso, pone l'architetto dipendente in posizione di maggior forza contrattuale rispetto all'Amministrazione di cui fa parte quando siano in gioco interessi pubblici di ordine superiore.

Di più, occorre ripristinare l'obbligo di iscrizione all'Ordine professionale per i dipendenti della P.A. in relazione alla pratica professionale di questi soggetti che, comunque, riguarda aspetti di carattere più generale rispetto all'interesse pubblico, anche oltre i parziali interessi che la P.A. potrebbe rappresentare, vedi il caso dei RUP o di progetti anche complessi redatti all'interno

della P.A.; ciò anche in ossequio al principio di pari dignità e trattamento tra questi e i dipendenti di amministrazioni private.

Formazione – (art. 3 comma5)

Forme di flessibilità nei casi citati sono auspicabili, evidentemente solo attraverso una modulazione dei tempi in cui la formazione può avvenire.

Non pare possano esserci dubbi sul fatto che i costi di formazione debbano essere fiscalmente e previdenzialmente deducibili, in quanto evidentemente costi necessari alla produzione del reddito professionale. In quanto tali possono essere posti in capo direttamente al professionista e non alla P.A. o al datore di lavoro privato. Quest'aspetto può essere tuttavia demandato alla contrattazione tra le parti sociali interessate.

Il non raggiungimento dei crediti per tre anni consecutivi , poichè non è direttamente correlabile all'effettivo "sapere professionale" dell'iscritto, dovrebbe dar luogo a semplice segnalazione, nei modi da individuarsi, ma non a provvedimenti gravi come la sospensione.

Si osserva ancora che la formazione permanente potrà esplicitare al meglio i suoi effetti se è estesa a tutti i soggetti operanti, incluso i dipendenti della P.A. Avere delle basi di conoscenza il più possibile comuni e di adeguato livello rappresenta la premessa di un dialogo tra le diverse forme di esercizio della professione in quanto comunque tese a garantire i migliori e più efficienti risultati nella gestione del controllo delle trasformazioni territoriali e ambientali.

Le abilitazioni obbligatorie rispetto a determinate funzioni (sicurezza, antincendio ecc.) rappresentano comunque un percorso di crescita e incremento delle competenze per cui appare logico che concorrano alla formazione dei crediti.

Tirocinio

Con riferimento al comma (c) l'effettuazione del "tirocinio" nell'ambito del percorso formativo universitario, premesso, che il termine stesso prefigura una esperienza lavorativa post-laurea, e che si ritiene limitativa la previsione di un solo anno, in ragione della complessità e delicatezza delle prestazioni cui l'architetto è chiamato, si propone che sia possibile effettuare un anno di tirocinio professionale nell'ambito della formazione universitaria **sotto la direzione e responsabilità dell'ordine professionale e di liberi professionisti a ciò appositamente chiamati** e un ulteriore anno, alle condizioni di cui al successivo capoverso, dopo l'abilitazione. Il carattere meramente "indennitario" riconosciuto non dovrebbe essere determinato in misura fissa ma aperto alla libera concertazione tra professionista/Ente e tirocinante seppur compreso all'interno di una forbice prestabilita anche in relazione ai diversi ambiti economico-territoriali. E' di tutta evidenza che lo stesso dovrebbe essere escluso, in ragione della sua natura, da qualsivoglia contributo (INPS, INAIL ecc.) perchè , diversamente, oltre a configurarsi come uno stipendio ridotto, renderebbe meno appetibile accogliere giovani colleghi negli studi riducendo per essi le occasioni e possibilità formative.

Altrettanto sembra opportuno stabilire un livello minimo di esperienze che il tirocinante avrebbe diritto di svolgere e che queste vengano poi certificate e valutate dal professionista/Ente ospitante.

Per quanto riguarda la deducibilità dei costi sostenuti dal tutor, essi sono evidentemente costi per l'attività e quindi fiscalmente deducibili. Tale ipotesi rende non conveniente forme di elusione e al contempo la pattuizione di compensi in nero.

Contratto

La pattuizione contrattuale in forma scritta, oltre ad essere elemento di garanzia e tutela per la committenza, costituisce un valido presidio per il professionista al fine del percepimento dei compensi, rendendo chiari diritti e doveri delle parti. In questo senso contribuisce anche alla effettuazione di una prestazione "corretta" e quindi presidio al decoro della professione. Per tale ragionamento, la mancanza di un contratto scritto dovrebbe essere adeguatamente sanzionata. Quanto all'inserimento in contratto dei "protocolli prestazionali" così come noti, esso non appare opportuno in quanto fonte di possibili contenziosi strumentali. Tuttavia si ritiene che il contratto debba esplicitamente e dettagliatamente indicare quali saranno le prestazioni e i conseguenti elaborati che il professionista si impegna a redigere per raggiungere l'obiettivo contrattuale, fermo restando che già, in molti casi, la Legge li prescrive dettagliatamente.

A tale fine, in allegato, si rimette un'ipotesi di contratto tipo (da ampliare alle varie tipologie di prestazioni effettuabili) che rispecchia tale impostazione.

Organi disciplinari

L'organo disciplinare dovrebbe essere istituito a livello provinciale, così come avviene per le camere arbitrali; la diversa territorialità non si ritiene possa aggiungere ulteriore garanzia di terzietà.

Potrebbe essere costituito da rappresentanti della categoria non facenti parte del Consiglio dell'Ordine, eletti dalla base degli iscritti e da:

un legale indicato dall'Ordine, da un Magistrato, anche in quiescenza, esperto in Diritto Civile nominato dal Tribunale di riferimento, da un rappresentante indicato dalle Associazioni dei Consumatori o dall'Ance. Le valutazioni/decisioni assunte da quest'Organo avrebbero così il crisma della terzietà e della conseguente rappresentanza di interessi contrapposti.

Quanto ai costi della struttura, si ritiene che ragionevolmente possano essere posti in capo alla parte soccombente, quale deterrente all'istituzione di contenziosi "fittizi" o strumentali.

Invero si ritiene, per le stesse motivazioni, che parzialmente ovvero in determinate occasioni alle Adunanze dei Consigli degli Ordini, quindi per determinati argomenti da individuarsi, possano partecipare rappresentanza dei Consumatori appositamente e preventivamente da queste individuati.

Pubblicità

Non si ritengono necessarie modificazioni rispetto a quanto concordato con l'Antitrust.

Altri aspetti

Naturalmente, molte altre questioni restano aperte, alcune delle quali già individuate nel testo del DDL ad iniziativa popolare proposto qualche anno fa dal CUP dopo il Decreto Bersani, le più significative delle quali, si ritiene ancora attuali, vengono di seguito evidenziate:

- **Assicurazione obbligatoria**

il confronto con l'ANIA deve prevedere oltre che le forme di tutela per la committenza, analoghe simmetriche tutele per il professionista al fine di rendere non conveniente l'istituzione di contenziosi "fittizi", volti a non corrispondere il giusto compenso al professionista, o a creare una sorta di "ricatto" per ottenere indebite riduzioni del compenso. **Dal punto di vista organizzativo sembra altresì auspicabile che, tramite la CNPAIA, ovvero dello stesso CNAPPC, si possa giungere ad una forma assicurativa collettiva**, ricompresa nelle prestazioni della Cassa, ovvero nella contribuzione all'Ordine, con premio proporzionale al fatturato da integrarsi alle modalità contributive già in essere per previdenza e assistenza, ciò al fine di ottenere consistenti risparmi per gli iscritti.

Allo stesso modo si dovrebbe trattare nello stesso ambito l'argomento, annoso, del rischio di mancato pagamento degli onorari per il quale, visto lo stato della Giustizia Civile italiana, non esistono in pratica adeguate forme di tutela.

- **Valore economico della firma e dello studio**

Tra le più innovative, almeno per la tradizione italiana quelle che prevedono il riconoscimento del valore economico della firma e dell'organizzazione professionale quale patrimonio che non si perde al cessare dell'attività del professionista (Ddl art 8 comma 1/d – 1/e)

- **Disarmonie e asimmetrie dell'esercizio professionale**

Si ritiene utile tentare di incidere sui seguenti aspetti:

- 1) Inserimento di normative, nel corpo del Codice Civile, capaci di **tutelare l'effettivo percepimento dei compensi** inerenti il lavoro intellettuale per contrastare il diffuso fenomeno del mancato pagamento degli onorari surrettiziamente consentito dai tempi infiniti della Giustizia Civile in quanto elemento oltre che di giustizia anche di produzione economica e gettito fiscale.
- 2) Istituzione del **visto obbligatorio** sulle parcelle per attività riservate (*che non significa il mantenimento dell'obbligo dei minimi tariffari*) con quietanza di avvenuto pagamento, quale titolo per il materiale rilascio di tutti gli atti autorizzativi in materia di edilizia e urbanistica, con positivi effetti in materia di **elusione ed evasione fiscale**;
- 3) **Riordino** complessivo delle **competenze** professionali, oggi confuse e frammentate.
- 4) Riordino degli **studi di settore** con modalità coerenti alla conclamata riduzione della capacità reddituale dei singoli professionisti in ragione della imperante crisi e dell'esplosione del numero dei soggetti esercenti ;
- 5) **Eliminazione dell'Irap** sulle attività professionali non condotte in regime di stabile organizzazione;

- 6) **Detraibilità totale** e incentivata ai fini fiscali, di tutte le **spese** inerenti l'esercizio della professione relative alla partecipazione ai concorsi che, per la loro valenza di pubblico interesse, dovrebbero avere particolari agevolazioni;
- 7) **Accesso alle agevolazioni** previste per le Imprese;
- 8) Previsione di provvidenze ed **agevolazioni** volte a favorire e stimolare l'**accorpamento di strutture professionali** esistenti;
- 9) Possibilità, per il professionista, di optare per la **tassazione per competenza** anziché per cassa.

Il Presidente

Consulta Ordini APPC di Sicilia

Contributo sul tema: RIFORMA DELLE PROFESSIONI

ALLEGATO

Contratto per prestazioni professionali di architettura ed ingegneria

L'anno il giorno del mese di , in , presso lo studio dell'arch. , in via sono presenti:
il Sig. , domiciliato in via n° , rec. telefonico , C.F. , P-IVA n° di seguito
denominato il Committente, il quale assume per intero le obbligazioni nascenti dal presente contratto,
e l'arch. , con domicilio presso lo studio , iscritto all'Albo degli Architetti P.P.C della provincia di al n° C.F.
P.IVA n° di seguito denominato il Professionista,

Premesso che:

- il Committente è proprietario di terreno/area/fabbricato/altro in Comune di , via , all'N.C.T/N.C.E.U .f. part. dell'estensione di mq. di cui netta edificabile mq. circa, destinato dal vigente PRG a " " in cui, allo stato, sono vigenti i seguenti parametri edilizi :
- Rapp copertura
- Indice volumetrico
- Dist dai confini
- Distanza da strade
- Distanza tra fabbricati
- H.max
- N° elevazioni f.t. max
- L'area/edificio ricade in zona sottoposta ai seguenti vincoli:
- il Committente intende realizzare su detto terreno/area (descrizione degli obiettivi del committente) Si prevede quindi la realizzazione di (breve descrizione dell'opera da realizzarsi)
- è necessario predisporre atti e progetti finalizzati alla realizzazione dell'iniziativa sopra individuato;
- che le suddette attività devono/ non devono essere inoltrate alla P.A. al fine di ottenere i relativi Visti e Permessi, producendo sommariamente i seguenti elaborati oggetto della presente prestazione:
- (descrizione puntuale degli atti ed elaborati da redigersi)

Tutto ciò premesso tra i Signori come sopra rappresentati si stabilisce quanto segue:

art. 1 - Commessa

Il Committente affida al professionista la prestazione professionale relativa al progetto ai fini per l'iniziativa di cui in premessa,

La prestazione affidata riguarderà:

(esplicitazione delle prestazioni professionali ad esempio secondo le indicazioni della Tab. B di cui alla L.143*49 e ss.mm.ii.)

Il professionista per come sopra indicato, per la prestazione di cui sopra, elegge domicilio presso il proprio studio professionale; si riserva di affidare eventuali prestazioni specialistiche delle quali fosse incaricato o ricomprese nei limiti dell'incarico qui affidato ad altri eventuali professionisti tecnici e/o consulenti di propria fiducia e/o di sostituirli con altri in presenza di oggettive necessità, senza pregiudizio per gli interessi del Committente.

Art. 2 - Determinazione del corrispettivo e termini di consegna

I corrispettivi sono così determinati:

Per le superiori prestazioni il corrispettivo complessivo è determinato, parametricamente, secondo le modalità di cui alla L. 143/49 e succ. integrazioni ivi inclusa l'aliquota rimborso spese forfettario, stabilita in misura del % (ovvero altra determinazione stabilita dalle parti) cui aggiungere il contributo CNPAIA nella misura dovuta (allo stato il 4% fatte salve future variazioni di Legge);

Il corrispettivo totale è determinato quindi in €. _____ (Euro _____ /00). Esso comprende/non comprende anche le spese per la riproduzione cartacea degli elaborati, nella misura massima di -- copie. All'importo come sopra determinato andrà sommato il contributo CNPAIA, nella misura dovuta (allo stato il 4% fatte salve future variazioni di Legge) e l'IVA nella misura di Legge.

Le consegne degli elaborati sono così stabilite:

- Progetto architettonico di massima entro il
- (altre prestazioni/scadenze)

Per ogni giorno di ritardo nelle superiori consegne è stabilito una penale di/del
Fatti salvi ritardi dovuti a elaborazioni propedeutiche a cura di altri professionisti dal committente incaricati ovvero a fattori che il professionista non poteva ragionevolmente prevedere ivi inclusi quelli di forza maggiore.

Art. 3 - Pagamenti:

I pagamenti saranno effettuati dal Committente secondo acconti relazionati alle consegne delle singole elaborazioni e avviamento delle fasi amministrative e/o dei lavori. Allo stato, si conviene la seguente modalità di pagamento oltre IVA:

- % circa alla firma della presente quale acconto per €.
- % circa, alla consegna delle elaborazioni per €
- % circa alle per €

Fatte salve eventuali maggiori somme per ulteriori prestazioni o varianti come qui regolate.

I pagamenti, espressamente qui richiamate le disposizioni e gli effetti del D.Lgs. 231/2002 e ss. mm. ii, dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario o assegno bancario N.T. entro 30 gg. dalla data di preavviso di parcella.

Si precisa che, ai fini del calcolo del corrispettivo con le modalità di cui all'art.2, le categorie e classi di Tariffa di riferimento (L.143/1949 e succ.) utilizzate e da utilizzarsi sono prevalentemente le seguenti:

Classe cat. per

Classe cat. per

L'importo delle opere è allo stato presuntivamente determinato in €.

da cui, con riferimento alla T.P. -Tab. - si ottengono le seguenti percentuali di riferimento

(. precisazione delle aliquote percentuali di cui alla Tab - e b)

Da cui deriva il seguente calcolo

(Esplicitazione analitica della parcella e degli eventuali sconti e/o riduzioni)

Sono espressamente esclusi dagli oneri a carico del professionista importi relativi a bolli, tasse e diritti da versarsi agli enti autorizzatori, copie oltre al limite di -- prefissato e quant'altro non esplicitamente a suo carico (le copie oltre il numero prefissato saranno addebitate al Committente al puro costo documentato)

Le prestazioni verranno svolte secondo le modalità di cui all'All. 1- Regolamento Generale delle prestazioni professionali.

Art. 4 – Variazioni /Varianti.

Nel caso che, dopo la consegna delle elaborazioni progettuali finali, fossero richieste o necessarie variazioni e/o varianti che non incidano sulla natura e/o tipologia dell'incarico e degli edifici da progettarsi (non sostanziali), e queste non siano dipendenti da errori e/o omissioni imputabili al

professionista, esse verranno a questi dal Committente compensate sulla base del costo orario dei professionisti, dei disegnatori, dei costi di trasferta, dei costi di riproduzione grafica e simili, il tutto maggiorato del 23% per spese generali ed utile impresa, oltre agli oneri fiscali.

Il costo relativo agli oneri per professionista viene stabilito, attualmente, in €/h , oltre CNPAIA e per i disegnatori, attualmente, ad €/h , oltre alle spese generali nella misura del 23%, il contributo CNPAIA e l'IVA nella misura di Legge. Tali costi si intendono aggiornabili, in ragione d'anno, agli indici ISTAT di variazione del costo della vita, fatte salve le maggiori spese eventualmente necessarie e analiticamente documentate.

Nel caso di varianti sostanziali (che incidano sulla natura e tipologia dell'incarico e/o degli edifici da progettarsi) richieste dal Committente e non riferibili a cause dipendenti dal professionista queste verranno valutate e compensate a norma dell'art. 22 L.143/1949 e ss. mm. ii. (onorario corrispondente calcolato sulla base della T.P. e con le eventuali riduzioni percentuali di cui alla prestazione originaria, ridotto del 25%) fatti salvi eventuali separati accordi per patto scritto tra le parti.

Art. 5 - Prestazioni escluse

Non fanno parte delle prestazioni concordate e quindi non sono a carico del professionista

(esplicitare quanto escluso dalle prestazioni in forma analitica)

Art. 6 - Sospensione del contratto

Ove per cause non imputabili al professionista il Committente interrompesse o sospendesse l'esecuzione del presente contratto, saranno dovuti gli importi relativi ai servizi ed alle prestazioni già effettuate, per come specificato calcolabili sulla base delle statuizioni della L.143/49 e ss.mm. ii., maggiorate del 25% a titolo di rimborso e ristoro del mancato utile.

Art. 7 - Adempimenti fiscali

In ossequio al principio di alternatività, il presente contratto, stipulato per scrittura privata, non è soggetto ad alcuna registrazione ed alla relativa imposta per essa prevista. L'eventuale registrazione pertanto resta prevista solo in caso d'uso e nella misura fissa. Tale obbligazione di pagamento graverà in maniera solidale sulle parti contraenti in ragione di metà per ciascuna di esse.

Ai fini fiscali si dichiara che il corrispettivo complessivo previsto è soggetto all'Imposta sul valore aggiunto ed è determinato in €.

L'imposta sul valore aggiunto, il contributo obbligatorio CNPAIA e l'eventuale parere di congruità richiesto all'Ordine Professionale, nella misure dovute restano a carico del Committente.

Art. 8 - Assicurazione

Il professionista dichiara che la prestazione oggetto del presente contratto è coperta da polizza assicurativa accesa presso n° polizza con scadenza il

Art. 9 - Foro competente

Per la risoluzione di ogni controversia in ordine alla presente scrittura privata che non potesse essere risolta in via bonaria per il tramite dalla Commissione Parcelle dell'Ordine Professionale del professionista, il Foro competente è quello di

Letto confermato e sottoscritto in

Il Committente

Il Professionista

ALLEGATO I

REGOLAMENTO GENERALE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

- Art. 1 – Il professionista, nello svolgimento del suo incarico terrà conto delle necessità e degli interessi che il Committente specificherà dettagliatamente al momento del conferimento. Le parti qualificanti di tali esigenze o interessi saranno esplicitate per iscritto (vedi premesse della Lettera) . Il Committente non potrà, in nessun caso, richiedere prestazioni contrarie alle Leggi, norme e/o regolamenti vigenti.*
- Art. 2 – Il Committente può chiedere di inserire nella progettazione o nella esecuzione dell'opera tutte le varianti, aggiunte o modifiche che ritenesse utili al soddisfacimento dei suoi bisogni, purché non contrastanti e con la destinazione originaria dell'opera e con Leggi, norme e regolamenti vigenti. Tale diritto, se esercitato durante la fase di redazione del progetto di massima non comporterà alcun aggravio degli onorari pattuiti. Per ogni variante richiesta successivamente alla accettazione del progetto di massima saranno dovuti al Professionista sia la integrazione dell'onorario per il maggior lavoro svolto, sia il rimborso delle maggiori spese sostenute. Tali compensi saranno dovuti anche per la redazione di varianti che si rendessero necessarie per adeguare il progetto a Norme, Leggi, regolamenti o prescrizioni intervenute dopo la redazione del progetto definitivo/esecutivo o dovute a fatti che il Professionista non poteva ragionevolmente prevedere.*
- Art. 3 – La mancata esecuzione, in tutto o in parte, delle opere progettate, per cause non dipendenti o prevedibili dal Professionista, NON ESIME IN NESSUN MODO il Committente dal pagamento degli onorari e rimborsi relativi alle prestazioni effettuate, oltre le maggiorazioni previste dalla L. 2/3/39 n° 143 e succ. modifiche.*
- Art. 4 – A norma del D.Lgs n° 231/2002 i pagamenti dovranno avvenire entro e non oltre 30gg solari dalla richiesta, comunque effettuata. Trascorso tale termine sono dovuti al Professionista gli interessi di mora ai sensi del citato D.Lgs.231/2002 e ss.mm.ii.-Fatti salvi maggiori oneri e spese.*
- Art. 5 – Tra le prestazioni professionali è/non è compresa l'assistenza giornaliera ai lavori, ed il conseguente coordinamento del cantiere, delle imprese, artigiani e/o fornitori.*
- Art. 6 – Nell'espletamento delle sue mansioni, il Professionista potrà avvalersi, sotto sua responsabilità, di suoi assistenti, consulenti e/o collaboratori per l'esecuzione di tutte quelle funzioni che ritenesse opportuno nell'ambito dell'incarico ricevuto.*
- Art. 7 – In caso di controversia sull'ammontare di compensi, onorari e competenze, le Parti dichiarano espressamente di rimettere ogni valutazione alla Commissione parcella dell'Ordine degli Architetti P.P.C.della provincia di . L'onere per la vidimazione è ad esclusivo carico del Committente.*
- Art. 8 – Il progetto finale verrà fornito al Committente in max. -- copie. Ogni altra copia ulteriore, a qualsiasi titolo richiesta o necessaria, sarà addebitata in conto spese al Committente e verrà saldata a semplice richiesta dietro presentazione di adeguato riscontro (bolla servizio stampa).*
- Art. 9 – Per quanto qui espressamente non specificato le Parti faranno riferimento alla Tariffa Professionale e alle norme di deontologia.*
- Art. 10 –Competente per ogni controversia è il foro di.*

Si accettano espressamente gli artt. 3 – 4 e gli artt. da 7a 10

Il Committente

Il Professionista



Prot. 966/2011

Lodi, 26-10-2011

Oggetto: Circolare CNAPPC n° 0790 del 13-10-2011

Contributo dell'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Lodi

In riferimento alla circolare di cui all'oggetto, con la quale il Presidente Freyrie sottoponeva ai Presidenti dei Consigli Provinciali e alle Federazioni e Consulte un elenco di questioni attenenti ai punti nevralgici che sintetizzano i contenuti della Riforma delle Professioni, Il Consiglio dell'Ordine Architetti PPC della Provincia di Lodi, si esprime come segue.

1 – Federalismo.

Il ruolo di Federazioni e Consulte deve essere riconosciuto a livello regionale, ma senza alterare la potestà ordinamentale. A tale proposito si ritiene che potrebbe essere accolta una proposta di ordinamento interprovinciale, comunque sub regionale. Per quanto riguarda la Rappresentanza si ritiene che essa debba essere nei confronti delle Regioni, in quanto soggetti con potestà legislativa e perchè in tal modo il ruolo "istituzionale" venga equiparato a quello delle Province.

2 – Deontologia.

Le norme deontologiche devono sicuramente adeguarsi alle nuove normative, ma devono essere caratterizzate da una maggior attenzione all'interesse generale prima ancora che all'interesse puntuale del Cliente.

Nelle norme deontologiche adottate dall'Ordine di Lodi è rimasta ben salda la norma secondo la quale l'architetto deve riconoscere come prevalente l'interesse generale sopra quello del committente e quello personale. Il reiterato inserimento nei procedimenti abilitativi dell'istituto della certificazione richiesta al professionista è chiaramente supportato dal concetto di prevalenza dell'interesse pubblico rispetto a quello privato.

Il Consiglio dell'Ordine ritiene che le Norme Deontologiche dovrebbero essere uguali per professioni affini, infatti è auspicabile che operatori "affini" debbano rispettare le stesse regole, anche a salvaguardia della "cultura" delle professioni e più in generale



di un'etica del lavoro che scongiuri ad esempio i massimi ribassi che sono incompatibili con la necessità di garantire la qualità della prestazione concetto da regolamentare attraverso la deontologia.

Sul tema delle certificazioni sussidiarie si ritiene che il problema non dovrebbe neanche porsi: sarebbe pleonastico ribadire o precisare altro. Il concetto alla base delle Norme Deontologiche, ovvero che l'esercizio della professione deve avvenire nel rispetto delle normative, fa discendere che ogni eventuale abuso di cui possa essere incolpato il professionista in qualità di certificatore sussidiario allo Stato trovi già una norma deontologica di riferimento.

3 – Ordinamento.

Sulla questione delle attribuzioni di ulteriori/nuove funzioni agli Ordini, si ritiene che possano essere introdotte quelle attinenti alla gestione e controllo della formazione e dei tirocini. Non si ritiene compatibile con la funzione principale di garante dell'interesse pubblico in capo agli Ordini, l'eventuale loro attribuzione di poteri di rappresentanza degli Iscritti, se non in relazione alla funzione principale testè richiamata.

Se è vero che gli Ordini sono costituiti a garanzia della prevalenza dell'interesse pubblico su quello del Committente e personale dell'Iscritto, non è possibile, evidentemente, che gli Ordini prospettino rivendicazioni riconducibili all'ambito sindacale. La stessa questione della derogabilità/abolizione dei minimi tariffari, che può essere intesa (frintesa) quale una questione di carattere "sindacale" attiene comunque all'ambito della "tutela dell'interesse pubblico", come già argomentato, in relazione "qualità della prestazione professionale". Di conseguenza è su questo aspetto che la rappresentatività degli Ordini va concepita.

Altre attribuzioni di funzioni dovrebbero essere attinenti ad iniziative a supporto dello svolgimento della professione, legate alla sua quotidianità, ai problemi con i quali ci si deve confrontare ogni giorno. A tale proposito adoperarsi affinché tali servizi di consulenza in ausilio alla professione (presso avvocati, commercialisti ecc) che sono obiettivamente costosi per gli Ordini piccoli, siano forniti a livello superiore CNAPPC, Consulta o Federazione Regionale.



Infine sarebbe auspicabile che l'Ordine promuovesse la divulgazione dell'Architettura, sul territorio di competenza, conseguendo il risultato di divulgare in tal modo anche la figura professionale dell'architetto.

4 – Esame di Stato.

Pur nella consapevolezza dell'inevitabile aumento dei costi conseguente, si ritiene comunque auspicabile che nelle Commissioni d'Esame i rappresentanti degli Ordini debbano essere esterni alle regioni di appartenenza,. Il tema d'esame deve essere lo stesso su tutto il territorio nazionale e, ovviamente, le sessioni devono essere convocate nella stessa data su tutto il territorio nazionale. Da dati verificabili è possibile riscontrare come vi sia una disparità, nelle diverse regioni, circa la percentuale di candidati che superano l'esame di Stato. C'è da chiedersi quali siano i motivi di tale disparità di risultati. Se l'Università riconosce che i piani di studio non sono professionalizzanti e se non esistesse un controllo da parte degli Ordini di una adeguata preparazione professionale, con quale diritto proclameremmo che gli Ordini sono a salvaguardia della "fede pubblica"?

5 – Società professionali.

a. Professionalità diverse

Un processo complesso quale quello che conduce al prodotto progettuale, dall'ideazione al cantiere si avvale delle competenze specifiche apportate da professionisti esperti in differenti discipline. È cosa risaputa, tanto che ribadirlo appare davvero superfluo. È un fatto che è sempre avvenuto: anche il professionista singolo si è sempre avvalso della collaborazione di esperti. È dunque consono affermare che le società professionali "possono" più che "devono" essere aperte a differenti tipologie di professionalità, non escluse quelle in ambito legale. (Ribaltando la prospettiva, uno studio legale potrebbe avere tra i propri associati un architetto che segue l'aspetto tecnico legato al contenzioso civile.)

Non appare evidente quali controindicazioni potrebbero palesarsi, essendo ininfluenti, a Ns parere, quelle relative ad eventuali differenze di trattamento previdenziale, sicuramente superabili.

b. Capitale esterno

L' apporto di capitale esterno dichiarato e trasparente non influisce sul rispetto delle norme deontologiche da parte dell'iscritto-socio.



Il timore che il socio "di capitale" possa indurre alla prevalenza, nelle politiche societarie, di mere logiche di mercato sulla qualità del prodotto progettuale, è reale e condivisibile. Si ritiene quindi che il socio "di capitale" debba essere in minoranza rispetto ai soci che conferiscono lavoro.

6 – Dipendenti.

Relativamente alla richiesta riguardante la distinzione tra liberi professionisti e dipendenti, riteniamo che una distinzione, anche con il pagamento di quote d'iscrizione differenti, sia proponibile. Si delineerebbe così la struttura di un Albo che rispecchierebbe più fedelmente la condizione degli iscritti. Al contrario di quanto avviene attualmente: per numero degli iscritti all'Albo l'Italia è prima in Europa, ma il parametro del reddito libero-professionale prodotto da questi iscritti ci colloca quasi all'ultimo posto della classifica europea.

Si ritiene che, relativamente ai dipendenti assunti con contratto part-time debba necessariamente valere, ai fini della sezione in cui dovrebbero essere iscritti, la prevalenza del lavoro effettivamente svolto tra quello di dipendente e quello libero-professionale.

Domande sull'art. 3 comma 5.

1 – Comma b) Obbligo della formazione continua

Si ritiene che l'unica deroga possibile all'obbligo della formazione continua sia quella degli iscritti laureati da non più di tre anni, una volta divenuto obbligatorio il tirocinio. Per tutti gli altri deve essere istituito un percorso virtuoso fatto di aggiornamento e formazione continua che deve accompagnare per tutta la vita professionale. L'evoluzione della tecnologia e delle norme è oggi così rapida che appare ovvia la necessità di seguire un percorso formativo e di aggiornamento. Essere aggiornato sempre è un dovere dell'iscritto basato sui principi informatori di tutte le Norme deontologiche. L'obbligatorietà della formazione continua, ed il conseguente inevitabile regime sanzionatorio in sede deontologica, si rende necessaria a causa dell'amara constatazione che molti iscritti NON SI AGGIORNANO come dovrebbe essere fatto semplicemente per "etica professionale" ed il risultato di questo atteggiamento è nell'aumento del contenzioso civile e disciplinare per quanto riguarda l'aggiornamento meramente tecnico, mentre per quanto riguarda la qualità del costruito e in generale del prodotto progettuale, gli effetti desolanti sono sotto gli occhi



di tutti. Ancora una volta, se gli Ordini sono garanti della fede pubblica, non possono esimersi dal sanzionare chi non si aggiorna continuamente.

Si ritiene che non sia materia facile da organizzare, ma che sicuramente sia necessario differenziare l'offerta formativa a seconda della specializzazione dell'iscritto, nonché dell'ambito professionale in cui opera.

Appare fuori discussione che i costi della formazione continua debbano essere deducibili fiscalmente e in sede previdenziale.

Nelle Norme deontologiche occorre prevedere che il mancato raggiungimento dei crediti formativi per tre anni consecutivi comporti un procedimento disciplinare con conseguente sospensione dall'Albo. Nel corso del dibattimento disciplinare potranno essere considerate quali attenuanti: gli impedimenti causati da documentati problemi di salute o famigliari gravi.

Relativamente ai dipendenti si ritiene che essi siano tenuti a seguire i corsi di formazione che dovrebbero essere a carico dell'Ente nel caso di svolgimento di attività a tempo pieno, mentre nell' ipotesi di impiego part-time i costi dovrebbero essere a carico di entrambi i soggetti, se il ruolo rivestito quale dipendente è affine o attinente all'attività di professionista, viceversa in caso di impiego non attinente, il costo dovrebbe essere a carico del dipendente part-time.

Le abilitazioni obbligatorie devono concorrere alla attribuzione di crediti formativi.

2 – Comma c) Tirocinio

Relativamente al tirocinio si ritiene che sia sufficiente un periodo di un anno da svolgere comunque presso uno studio professionale che si occupi di progettazione urbanistica o architettonica, escludendo quindi dal ruolo di "Tutor" Università e Uffici Pubblici. Il compenso per il tirocinante dovrebbe essere lasciato ad una pattuizione " a matrice territoriale" che copra almeno i costi vivi (trasporti, mensa e un minimo compenso adeguato alle capacità del tirocinante). Ovviamente tali costi devono poter essere deducibili fiscalmente da parte del "tutor".

3 – Comma d)

L' abolizione dei minimi tariffari e, più recentemente, di qualsiasi possibilità di riferimento alle tariffe, obbliga a formulare un contratto secondo le norme del codice civile. Il contratto è di per sé garanzia per il committente il quale può sapere con certezza quale prestazione il professionista si impegna a fornire e, per il



ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI LODI

professionista, quale compenso gli verrà corrisposto. Il contratto consente, in caso di contenzioso e conseguente richiesta all'Ordine di liquidazione della parcella, di stabilire con certezza se, a fronte dell'importo pattuito, il professionista ha svolto compiutamente la prestazione commissionata/promessa. L'Ordine potrà anche valutare eventuali aspetti di concorrenza sleale rispetto a casi di professionisti che potrebbero pattuire importi adeguati a prestazioni complete, ma poi espletarle in maniera carente o non completa.

Per tutto quanto sopra argomentato e per il fatto che la sottoscrizione di un contratto è garanzia di trasparenza e correttezza, riteniamo che la mancanza sottoscrizione dello stesso possa essere configurata come illecito deontologico.

4 – Comma f) Organi disciplinari

Relativamente agli organi disciplinari, questo Ordine ritiene che la giurisdizione dovrebbe avere base regionale.

La presenza di membri esterni sarebbe certamente a garanzia di terzietà, ma non si ravvisano figure istituzionali che abbiano i requisiti adatti a giudicare nel merito, in quanto, se figure esterne al mondo specifico della professione, non avrebbero competenze tali da esprimere giudizi in un ambito specifico. Per quanto concerne la possibilità della presenza di un magistrato, si ritiene che, essendo inscindibile la valutazione della possibile violazione delle norme deontologiche, dalla conoscenza delle peculiarità della professione, il rischio è che il magistrato debba poi avvalersi di consulenti tecnici... architetti?

Non sapendo come debba essere composto questo organo giudicante, non si ritiene di poter indicare chi possa nominarne i membri e chi possa proporre i nominativi.

I costi della struttura devono essere assorbiti dai soccombenti.

5 – Comma g) Pubblicità

Per quanto attiene alla pubblicità si ritiene adeguata la norma in vigore.

Il delegato CNAPPC

Arch. Vincenzo Puglielli

Il Presidente

Arch. Laura Boriani

CONFERENZA NAZIONALE DEGLI ORDINI DEGLI ARCHITETTI PPC D'ITALIA

Padova 27 – 28 Ottobre 2011

Ordini degli Architetti di Avellino, Benevento e Napoli riuniti in Federazione

OGGETTO : Riflessioni sulla riforma dell'Ordinamento Professionale.

Gli Ordini Professionali Provinciali di Avellino, Benevento e Napoli, riuniti in Federazione, hanno prodotto congiuntamente nella Conferenza degli Ordini di Padova del 27 e 28 ottobre 2011 il seguente documento, al fine di esprimere in maniera sintetica considerazioni e indicazioni sulla riforma delle professioni, per contribuire a raggiungere un documento di intenti generale.

Ormai appare chiaro che la riforma sia diventata necessaria ed improcrastinabile, ma il fatto che da tutte le parti si parli di questa riforma come panacea ai mali economici del periodo, e che la soluzione a questi mali debba passare esplicitamente dai principi di libera concorrenza, ci lascia perplessi.

Si riconosce che il nostro ordinamento è vecchio e va rimodulato ed aggiornato alle problematiche dei nostri tempi, che hanno introdotto nuovi temi ed attività che vanno ad affiancarsi ai compiti tradizionali della professione.

Nel gennaio 2009 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha concluso un'indagine conoscitiva su diversi ordini professionali, rilevando una certa resistenza da parte dei medesimi all'attuazione dei principi concorrenziali in materia di servizi professionali, contenuti nella "riforma Bersani".

L'Autorità *antitrust* si è in particolare soffermata sul mancato adeguamento dei codici deontologici ai suddetti principi, sulla questione dell'abolizione dei minimi tariffari, sui temi dell'accesso alle professioni e della formazione dei professionisti, sulla costituzione di società multidisciplinari.

Che quest'ultima, la concorrenza, sia essenziale per la salvaguardia della qualità dell'architettura è un principio che condividiamo, che lo sia per la salvaguardia della economia Italia, per niente.

La competitività del mercato, che a detta di esperti economisti e stampa del settore, potrebbe incidere di diversi punti sul PIL del nostro paese è tutta da dimostrare. Non bastano enunciazioni, ci vogliono studi seri che lo dimostrino scientificamente, studi fatti da autorevoli organismi al di sopra delle parti, e che ci dicano poi in maniera chiara dove si colloca il beneficio economico derivante da tali manovre. Ovvero la ricchezza si colloca sull'economia globale della nazione o solo in alcune categorie che stranamente spingono su questa strada con veemenza come se fosse un obiettivo primario da raggiungere (vedi Confindustria).

Gli architetti sono per la riforma, sono per la competitività, ma lo sono solo se l'obiettivo è la qualità dell'architettura e non solo un mero calcolo economico, o solo un problema di mercato. Ma quando si parla di *riforme in materia di liberalizzazione*

dei servizi e delle attività economiche si fa fatica a capire cosa si nasconde dietro al volere a tutti i costi equiparare i servizi alle attività economiche.

L'art. 29 della prima manovra finanziaria del 2011 (decreto-legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011) ha previsto l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, di un'Alta Commissione per la formulazione di proposte in materia di liberalizzazione dei servizi, composta da esperti nominati dai Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali.

Ebbene saremmo lieti se di questa commissione facessero parte anche i nostri organismi.

La riforma per funzionare va pensata, modulata, scritta e concordata, non può essere imposta per decreto e soprattutto in una manovra finanziaria: è davvero incomprensibile come si possa mortificare un patrimonio di cultura e di professioni inserendolo in una manovra finanziaria.

Bisogna invece ripensare completamente e sotto un'altra ottica l'intero mondo dell'architettura se veramente si vogliono raggiungere i risultati oggi tanto attesi, che non sono quelli esclusivamente economici ma anche qualitativi.

Va ripensato il settore dei lavori pubblici contestualmente all'apporto di nuove regole anche nel settore privato che riguardino sia le professioni che il mondo delle imprese. Bisogna istituire, per alcune categorie di lavori, il ricorso al concorso di progettazione per i lavori pubblici. Darebbe sicuramente risultati sotto il profilo qualitativo, ma anche soprattutto darebbe risposta alla libera concorrenza dando una pari possibilità ai giovani professionisti che si affacciano al mondo della professione.

Anche le gare per gli appalti non possono essere basate solamente sul fatidico criterio del *massimo ribasso*. Questo è uno dei motivi della scarsa qualità delle realizzazioni presenti sul territorio nazionale oltre ad essere motivo di scarsa concorrenza, in quanto permette solamente ai *furbi o più astuti* o alle imprese che più possono *offrire ribassi* di accaparrarsi lavori.

Bisogna studiare attentamente altri metodi di valutazione che possano incidere sulla qualità.

Un principio non deve essere mai dimenticato, la qualità e la sicurezza hanno un costo che non può essere messo a concorrenza. Se questo principio è innegabile, non si può ridurre tutto alla libera concorrenza ed al libero mercato.

C'è bisogno di regole, poche, comprensibili, attuabili, controllabili e sanzionatorie per i trasgressori.

Gli ordinamenti professionali debbono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti.

Bene, ci sia libera concorrenza ma con regole, altrimenti è solo "mercato".

Di seguito si esplicitano in modo puntuale le riflessioni sulla circolare del CNAPPC del 07/10/2011

1. Ordinamento.

Mantenendo la specifica sovranità territoriale degli Ordini Provinciali, sarebbe opportuno che le Federazioni e/o Consulte continuino a rappresentare momenti organizzativi e di confronto con le istituzioni regionali nella forma in cui attualmente operano. Dare valenza giuridica alle Federazioni, dato il clima politico, potrebbe portare a breve alla creazione di ordinamenti regionali e alla relativa soppressione degli Ordini Provinciali, che rappresentano il reale ed insostituibile legame con il territorio ed gli iscritti.

2. Deontologia.

Le norme deontologiche devono adeguarsi al mercato modificato e devono comunque tener conto della qualità della prestazione, per poter garantire la trasparenza e la libera concorrenza.

A tale scopo sarebbe necessario che i principi alla base delle norme in oggetto fossero identici per tutte le professioni tecniche, (architetti, ingegneri, geometri etc. ...) al fine di garantire concretamente ai cittadini trasparenza ed equità di trattamento, con regole sanzionatorie omogenee su tutto il territorio nazionale.

3. Tirocinio

Il tirocinio è fondamentale e condiviso, ma bisogna andare oltre l'enunciazione, bisogna indicare chi lo deve coordinare, se ad occuparsene devono essere le istituzioni pubbliche o i privati, i tempi, i modi, i costi e le eventuali risorse, facendo riferimento a modelli europei che sono già in uso e che funzionano.

Sarebbe opportuno prevedere la durata di 1 anno, dopo il conseguimento della laurea e propedeutico agli Esami di Stato.

4. Formazione continua.

La formazione continua è alla base della crescita qualitativa dell'architettura; è garanzia, quindi, di capacità, competenza e professionalità, non solo dei liberi professionisti ma anche dei dipendenti pubblici e privati.

I costi sostenuti dovrebbero essere fiscalmente deducibili.

5. Dipendenti pubblici.

L'iscrizione all'Ordine Professionale dei dipendenti pubblici è di rilevante importanza in quanto garantisce sia la tutela dell'iscritto sia l'osservanza da parte di quest'ultimo delle norme deontologiche; garantisce, inoltre, il controllo e il comportamento del professionista nell'esercizio delle prestazioni professionali esterne al proprio incarico.

6. Società professionali

Le forme societarie dovrebbero essere strutturate in modo da escludere fermamente le società di soli capitali. Inoltre deve essere obbligatorio il principio che i singoli soci, a qualsiasi professione appartengano, siano iscritti ai rispettivi ordini professionali al fine di garantire qualità e trasparenza delle prestazioni. In alternativa si potrebbe prevedere la realizzazione di un'apposita sezione dell'albo professionale dedicato alle società che sarebbero chiamate a rispondere in prima persona in caso di infrazione.

7. Organi disciplinari

Gli organismi disciplinari dovrebbero essere istituiti a livello provinciale come le camere arbitrali, in tal modo si ritiene di aggiungere una ulteriore garanzia di terzietà.

Tali organismi potrebbero essere costituiti da architetti non facenti parte del consiglio e presieduti da un magistrato, anche in quiescenza.

8. Minimi tariffari

Non si chiede la reintroduzione dei minimi tariffari, ma quando si parla di pattuizione scritta del compenso professionale al momento del conferimento dell'incarico, prendendo a riferimento le tariffe professionali, effettivamente non si capisce se le tariffe ci devono essere oppure no. D'altra parte anche con il decreto Bersani non si era fatta chiarezza ed il dubbio rimane.

Si crede che una forma di regola sul compenso ci debba essere altrimenti il libero mercato prevarrebbe sulla libera concorrenza. Chi non può permettersi il miglior prezzo sul mercato non può concorrere.

Necessitano regole chiare sui compensi al di sotto dei quali vengono a mancare garanzie di qualità, di sicurezza, ecc.

Anche in questo caso, si possono prendere ad esempio modelli europei consolidati che diano garanzie di applicazione anche in termini fiscali (vedi modelli Germania e Spagna).

9. Pubblicità

Si ritengono non necessarie ulteriori modifiche a quanto previsto dalla normativa vigente.

In conclusione, la crisi non deve essere pagata dai liberi professionisti e dagli ordini professionali. E' gioco facile far passare unicamente il concetto che le categorie professionali vogliano mantenere tramite gli ordini lo status quo e che questi ultimi rappresentino una mera forma di corporativismo, senza mai far emergere la qualità e la specificità di tante professionalità che quotidianamente sono a servizio del paese.

Siamo una classe intellettuale che con orgoglio fa parte di questa nazione, che si riconosce in questa nazione, che vuole far crescere questa nazione e pertanto siamo aperti al confronto e non abbiamo paura del nuovo. Anzi, al contrario è verso il nuovo e verso il rinnovamento che vogliamo avviarci.

Quello che non vogliamo e non condividiamo è l'assoluta mancanza di regole o la poca chiarezza dei loro contenuti, con la conseguente maggiore dequalificazione del prodotto architettonico che è stato vanto di tutta la nostra storia nazionale.

Una riforma non ragionata e voluta con urgenza e senza le importanti riflessioni che richiede, potrebbe dare il colpo di grazia a tutti i processi che concorrono alla qualità dell'architettura.

Non si può subire una riforma, bisogna parteciparla, non si possono cancellare regole, anche se vecchie, se prima non si conoscono e non si stabiliscono le nuove.

*I Presidenti degli Ordini Professionali di
Avellino, Benevento e Napoli.*

PROPOSTA DELL'ORDINE DI FIRENZE: l'impostazione della riforma.

L'Ordine di Firenze riconosce la validità delle proposte presentate in merito all'articolato di legge, e ritiene che gli argomenti come assicurazione, contratto ecc siano il minimo livello di qualità da richiedere agli architetti nello svolgimento della propria attività. Su questa base si intende inquadrare però la proposta da un punto di vista più strategico e generale.

Il confronto con gli iscritti.

Le proposte e le azioni nei confronti del governo sono sempre state fatte dai Presidenti e dal CNA. Noi riteniamo essenziale promuovere forme di consultazione e partecipazione degli iscritti su temi che vanno direttamente a incidere sulla vita lavorativa di tutti. A Firenze, insieme alla Federazione Regionale, organizzeremo, entro i due mesi indicati come primo step del percorso di riforma, un'Assemblea generale, che, sulla base del questionario del CNA (leggermente emendato ed integrato) ci permetta di "ascoltare" le proposte degli iscritti.

Chiediamo a tutti gli Ordini di Italia di fare altrettanto per poter:

- 1) rivendicare, in sede governativa, il peso di una riforma fatta assieme a 140.000 colleghi,
- 2) sensibilizzare gli iscritti, offrendo la possibilità, che riteniamo un diritto inalienabile, di veder rappresentare le proprie idee,
- 3) ricevere contributi di idee originali.

Il lavoro intellettuale

Qual'è il minimo comun denominatore dei laureati in Italia? Il mancato riconoscimento della dignità sociale oltre che retributiva. Tutti noi conosciamo colleghi che sono emigrati all'estero che hanno trovato, con soddisfazione, ottime opportunità ed apprezzamento sociale.

Le competenze professionali, distinzione di attribuzioni tra laureati e diplomati, attualmente sono viste come rivendicazione del proprio ambito lavorativo con il fine primario di svolgere maggiore attività professionale, cioè diminuire l'erosione da "sottrazione di lavoro", e quindi un supporto per "sbarcare il lunario". La doverosa salvaguardia della professionalità del lavoro intellettuale, viene, per questa caratterizzazione della richiesta, confusa con la tutela di un privilegio, sia da parte degli architetti, sia, soprattutto, nel mondo politico e nella società in generale.

Noi riteniamo che le tutele delle competenze professionali vadano concepite, proposte e promosse come vero "manifesto di riqualificazione del lavoro intellettuale". Utilizziamo la parola "lavoro" proprio perché a tutti le parti politiche deve essere chiarito che i professionisti fanno parte del mondo del lavoro e non del mondo delle rendite. L'architetto svolge un servizio pubblico di tutela del paesaggio, dei beni culturali, della vivibilità, della sicurezza degli edifici, che è utile civicamente, socialmente, culturalmente, economicamente. Nessuno si farebbe fare un'operazione da un infermiere, pur apprezzandone il lavoro quando si esce da una sala operatoria. Non tutelare le competenze professionali e lasciare che i diplomati possano operare indistintamente nell'ambito di competenza dei laureati, è una mancanza di tutela del lavoro intellettuale dei laureati stessi in quanto tali e non in quanto appartenenti agli ordini professionali, in ultima analisi non tutela la collettività.

Protocolli prestazionali

Il CNA deve chiudere il lavoro iniziato (valutazione degli importi standard per le prestazioni, per superare le percentuali) visto che ci sta lavorando da anni. Chiediamo che arrivi una proposta entro la fine dell'anno. Così avremo compensi oggettivamente valutabili e non tariffe riferite a percentuali spesso oggetto di trattative. E' necessario incentivare l'uso del contratto con percorsi preferenziali da parte dei tribunali p.e. con "atti immediatamente esecutivi" ecc, altrimenti, come noto, il professionista ha solo obblighi con il contratto. Invece che essere solo perseguibile deontologicamente, l'assenza del contratto dovrebbe anche essere penalizzante rispetto a chi il contratto lo fa.

Al Consiglio Nazionale Architetti, P. P. e C.

All'Ufficio di Presidenza della Conferenza degli Ordini

Via S. Maria dell'Anima 10
00186 Roma

Oggetto: Legge 148/2011 – art. 3 “Abrogazione delle restrizioni all’accesso all’esercizio delle professioni e delle attività economiche”.

Il Consiglio F.O.A.V., esaminati in particolare i commi 1 e 5 dell’art. 3 della L. 148/2011 ed i quesiti formulati sullo specifico argomento, in data 12 ottobre u.s. dal Consiglio Nazionale, esprime nel merito le valutazioni che seguono.

Preliminarmente si osserva che il titolo dell’art. 3 “*abrogazione delle restrizioni all’accesso all’esercizio delle professioni ...*” è inappropriato e fuorviante, rappresentando, con riguardo allo sbarramento all’accesso, un teorema abusato a giustificazione della volontà di molti di liberalizzare le professioni in Italia.

Dal 1998 al 2008 gli iscritti agli albi sono cresciuti di 850mila unità, passando da 1.150.000 a 2 milioni con un incremento di oltre il 70% in dieci anni, con il risultato che oggi in Italia un professionista su due ha meno di 40 anni.

Nessun settore economico ha avuto una crescita così importante ed impetuosa in questo periodo.

Si ritiene che i dati sopracitati siano sufficienti per tacitare chi sostiene che gli albi siano un sistema chiuso, autoreferenziale, e che la professione si eredita. Tutti gli albi sono a numero aperto. L’unico a numero chiuso è quello del notariato in conseguenza delle specifiche funzioni pubbliche.

Si rammenta che in Italia, in un sistema dichiarato chiuso, abbiamo un architetto ogni 470 abitanti, mentre nell’apertissima Europa ne abbiamo 1 ogni 1550. Analogamente, in Italia abbiamo uno psicologo ogni 1000 abitanti, mentre nell’apertissima Inghilterra ne abbiamo uno ogni 5600. Quindi la prima cosa da chiedere con forza al legislatore è proprio la modifica del titolo, visto che non esiste in Europa un Paese più aperto alla concorrenza del nostro, nell’ambito del sistema professionale.

Entrando nel merito dei singoli quesiti si forniscono i contributi che seguono.

1. Federalismo

Si ritiene di fondamentale importanza sottolineare che l’attuale organizzazione ordinistica è fondata sugli Ordini territoriali (provinciali per gli architetti) i quali esprimono un Consiglio Nazionale che, oltre a svolgere i compiti ad esso assegnati dalla legge, svolge funzioni di raccordo interno e di rappresentanza istituzionale in ambito nazionale e internazionale. La F.O.A.V. ritiene essenziale che tale articolazione venga mantenuta, confermando l’autonomia degli Ordini provinciali, prevedendo peraltro che gli stessi si dotino di strutture di raccordo anche regionali oltre che nazionali, istituzionalizzate, con un ruolo consultivo circa l’attività normativa e

amministrativa Regionale, nonché politico di rappresentanza degli Ordini provinciali nei confronti della Regione; ciò nella considerazione che, quando gli Ordini ed i Collegi vennero istituiti, la Regione era solo una entità geografica, mentre oggi l'interlocuzione delle professioni con il soggetto Regione è fondamentale tanto quanto l'interlocuzione con lo Stato.

La previsione di una articolazione regionale degli Ordini è inoltre in linea con l'art. 117 della Costituzione, coordinando pienamente ma senza sovrapposizione di ambiti, quella previsione di potestà legislativa concorrente nello stesso articolo prevista.

2. Deontologia

La F.O.A.V. concorda in merito all'opportunità di adeguare le norme deontologiche per garantire una maggior protezione dell'interesse pubblico connesso all'esercizio della professione, della committenza, dell'ambiente, ma anche del corretto rapporto tra colleghi, non infrequentemente scorrettamente conflittuale, specie nell'attuale situazione di crisi.

E' auspicabile la formulazione di norme deontologiche unitarie per le professioni dell'area tecnica, pur nella consapevolezza delle oggettive difficoltà derivanti da consolidate consuetudini e dello spirito di autonomia che caratterizza le singole professioni.

Rientrando nel criterio di qualificazione e competenza dell'architetto le funzioni di "certificatori sussidiari" non si ravvisa la necessità di integrare la norma deontologica su questo specifico aspetto.

3. Ordinamento

Se si ricerca, come la F.O.A.V. ritiene sia giusto, un Paese più equo, basato sulla competizione trasparente, in grado di utilizzare al meglio i saperi ed il contributo di tutti – sia di chi è già nel mercato del lavoro, sia dei giovani che vi si affacciano ora – va sottolineato con forza che l'economia della conoscenza, è il settore che in maniera più innovativa può sorreggere e guidare lo sviluppo e la competizione sul mercato globale, soprattutto in un momento di profonda crisi quale quella che stiamo vivendo. Ed è proprio in questa crisi, caratterizzata da deflazione e recessione globale che la F.O.A.V. ritiene indispensabile mettere mano all'ordinamento professionale per favorire una maggior efficienza, efficacia ed adeguatezza del ruolo degli Ordini, capace di favorire e creare la condizione per il pieno contributo delle professioni intellettuali regolamentate alla vita economica e culturale del Paese.

In definitiva sostanza, sul punto specifico, la F.O.A.V. ritiene fondamentale che la riforma ampli le competenze e funzioni del sistema ordinistico per affermare il suo ruolo centrale di tutela e garanzia dell'interesse pubblico connesso all'esercizio professionale correlato, tra l'altro, ai seguenti obiettivi:

- investire in qualità;
- investire in nuove competenze,
- investire in innovazione;

utilizzando i seguenti strumenti:

a) Aggiornamento professionale continuo, mediante:

- acquisizione di crediti formativi organizzata e gestita dagli Ordini professionali, con criteri, contenuti e modalità omogenei da definire dal Consiglio Nazionale di concerto con la Conferenza degli Ordini
- estensione delle politiche nazionali e regionali di contributi economici a sostegno dell'investimento in aggiornamento professionale continuo anche alle professioni intellettuali, al pari delle altre categorie economiche;

b) Innovazione mediante:

- meccanismi che favoriscano la crescita dimensionale delle attività esistenti attraverso strumenti finanziari che supportino gli investimenti in nuovi studi, esigenza che concerne non solo aspetti dimensionali, ma anche dotazionali;
- meccanismi che favoriscano un crescente processo di networking tra professionisti: reti e/o società professionali/interprofessionali che integrino competenze distinte, indispensabili per competere sul mercato internazionale.

Il nuovo ordinamento dovrebbe inoltre assegnare all'Ordine anche i seguenti compiti:

- la promozione di iniziative per lo svolgimento di attività di interesse generale nel settore socio-economico-culturale della professione;
- l'esperimento, su richiesta, del tentativo di conciliazione fra gli iscritti e i committenti;
- l'attivazione e la gestione di servizi (facility) a supporto dello svolgimento della professione.

4. Esame di Stato

La F.O.A.V. ritiene che l'Esame di Stato vada riformato non tanto con riferimento alla composizione delle Commissioni e alla loro provenienza, ma bensì sotto il profilo sostanziale, partendo dalle valutazioni emerse in Delegazione e Conferenza in materia di formazione ed in particolare:

- la formazione universitaria non è professionalizzante;
- il livello di conoscenza professionale da parte di chi sostiene l'Esame di Stato è di norma particolarmente scadente. Va ricercata una concreta interlocuzione nazionale e territoriale Ordini-Università, anche intervenendo sui piani di studio.

E' di tutta evidenza in questa situazione di formazione universitaria sostanzialmente di natura culturale, non professionalizzante, la necessità di un tirocinio propedeutico all'Esame di Stato e quindi di un Esame di Stato incentrato sulla verifica e valutazione dell'esperienza di tirocinio, oltre alla verifica oggettiva del processo delle conoscenze e delle attitudini necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale, norme deontologiche comprese.

5. Società professionali

Considerata la modestissima consistenza media degli studi professionali, in generale, e degli architetti in particolare, la F.O.A.V. ritiene indispensabile favorire le aggregazioni onde poter raggiungere dimensioni più competitive. Uno degli strumenti essenziali per competere consiste nel permettere l'esercizio dell'attività professionale intellettuale in forma societaria, anche interprofessionale per integrare competenze distinte.

Al fine però di garantire la personalità della prestazione e la conseguente personalità della responsabilità, evitando tassativamente l'assimilazione dell'attività professionale alle attività di impresa, la F.O.A.V. ritiene essenziale l'apposizione di precisi limiti all'eventuale ingresso di soci di capitale ed inoltre che i soci iscritti agli albi debbano detenere il controllo economico e giuridico delle società esercenti attività professionali e che solo ai soci professionisti debba essere riservata la composizione degli organi di gestione. Non c'è infatti di norma bisogno, come da molti sostenuto, di capitali esterni al mondo delle professioni ma, piuttosto di una politica economica che finalmente offra anche ai professionisti italiani quegli strumenti di promozione di meccanismi di filiera e di aggregazione, anche interprofessionale e quei meccanismi di accesso al credito agevolato fino ad oggi elargiti a piene mani a tutti i settori economici, con la sola esclusione del mondo professionale.

Occorre anche prevedere, a giudizio della F.O.A.V.:

- che la società possa esercitare attività professionale solo attraverso i soci in possesso dei requisiti per svolgere la specifica attività richiesta;

- che la responsabilità per lo svolgimento dell'attività professionale sia comunque in capo al professionista che la svolge.

6. Dipendenti

La F.O.A.V., ritenendo che l'esercizio della professione sia fondato e ordinato sull'autonomia del giudizio intellettuale e tecnico del professionista, indipendentemente dalla condizione in cui esercita la professione, non ravvede la difficoltà ad applicare i principi delle norme al professionista dipendente, che comunque deve soggiacere al controllo deontologico come tutti gli iscritti all'Albo (iscrizione che dovrebbe essere obbligatoria per tutti coloro che esercitano la professione nelle P.A.) e quindi la necessità di una differenziazione nell'Albo.

Non si ritiene quantificabile, nel caso di dipendenti part-time, la prevalenza della tipologia di lavoro effettivamente svolto.

Art. 3 – comma 5

1 (comma b) – Obbligo della formazione continua

Le parole chiave che disegnano il futuro delle professioni intellettuali sono "competenza-competitività-innovazione". Investire in nuove competenze significa aggiornamento professionale continuo, sviluppo di saperi complessi e saperi emergenti in linea con le esigenze di un sistema sociale ed economico dinamico e sempre più internazionalizzato; l'aggiornamento professionale gioca un ruolo decisivo, non solo a sostegno dei processi di qualificazione all'interno dei settori di intervento "tradizionali" delle professioni intellettuali, ma anche e soprattutto nell'ambito dei settori "emergenti"; in particolare, tra i professionisti più giovani, lo sviluppo professionale viene percepito come leva strategica per l'accrescimento della propria specifica individualità professionale e come strumento in grado di aprire nuove prospettive di lavoro.

Il continuo aggiornamento professionale naturalmente ha costi economici, di tempo e organizzativi, che diversamente dai nostri competitori nel mercato dei servizi, gravano interamente sulle spalle dei professionisti. Questi, per non uscire dal mercato e garantire la qualità della prestazione, devono mantenersi aggiornati e preparati; pertanto devono essere destinatari di una politica di incentivi a sostegno che consenta l'investimento in aggiornamento professionale, al pari degli altri soggetti economici.

In questa logica, partendo dal presupposto che l'aggiornamento professionale è una occasione di crescita professionale, esso dovrebbe coinvolgere in primis, proprio i giovani, acclarato che la formazione universitaria non è professionalizzante.

In merito ai costi, l'aggiornamento professionale deve rappresentare una grande occasione per migliorare la competitività nel mercato del lavoro e non un business per gli enti di formazione e tantomeno per il sistema ordinistico. Va quindi sviluppato l'aggiornamento a distanza, mediante la predisposizione di una piattaforma che parte dal C.N.A.P.P.C., garantendo qualità superiore a costi ridotti ai minimi termini anche per favorirne l'accesso agli Ordini più piccoli, con limitate risorse umane ed economiche e superare la concorrenza degli enti di formazione.

E' di tutta evidenza che i costi dell'aggiornamento professionale devono essere fiscalmente deducibili.

Premessa la necessità di un periodo sperimentale di due-tre anni, l'obbligatorietà per legge dell'aggiornamento professionale, non può prescindere da un sistema sanzionatorio sotto il profilo deontologico, da tarare nel corso del periodo sperimentale, ferma restando l'opportunità di introdurre contestualmente criteri premiali incentivanti la partecipazione.

Premesso che la maggior parte dei pubblici dipendenti partecipa sistematicamente a corsi di aggiornamento professionale con onere a carico della pubblica amministrazione di riferimento, la

F.O.A.V. ritiene che l'estensione dell'obbligatorietà ai pubblici dipendenti dovrebbe essere accompagnata dall'obbligatorietà di iscrizione all'Albo.

Si ritiene che le abilitazioni obbligatorie (sicurezza, antincendio, ecc.) non possano essere sostitutive dell'aggiornamento professionale.

2 (comma c) – Tirocinio

La F.O.A.V. ritiene che il tirocinio debba avere durata non inferiore ad un anno e svolgersi al termine del percorso di laurea, prima dell'Esame di Stato, previa sottoscrizione di una convenzione tra Ordine professionale, tutor e tirocinante.

Particolarmente complesso appare stabilire principi omogenei per la definizione dell'equo compenso, partendo dal presupposto che notevole sarà lo sbilanciamento tra richiesta (elevata) e offerta, inversamente proporzionale all'entità del compenso e comunque presumibilmente limitata essendo indubbio che un tirocinio affrontato seriamente da parte del tutor rappresenta, almeno per i primi mesi, un costo nell'economia dello studio.

E' di tutta evidenza, anche in questo caso, che il compenso al tirocinante rientra nei costi fiscalmente deducibili.

3 (comma d) – Obbligo del contratto

A giudizio della F.O.A.V. non esistono dubbi in merito alla rilevanza deontologica della mancata sottoscrizione del contratto, nell'ipotesi di sua obbligatorietà per legge.

4 (comma f) – Organi disciplinari

La F.O.A.V. ritiene opportuno prevedere nell'attività disciplinare degli Ordini la distinzione tra organi istruttori, che possono essere anche i Consigli degli Ordini territoriali di appartenenza del professionista sottoposto a procedimento disciplinare e organi giudicanti distinti da quelli istruttori. Tale separazione potrebbe realizzarsi, per esempio, istituendo organi giudicanti a livello regionale oppure ambiti geografici contermini affini.

Si ritiene non indispensabile la presenza di un magistrato, quanto piuttosto di un contributo giurisprudenziale e di aggiornamento procedurale da parte del C.N.A.P.P.C..

E' opportuno che i costi siano limitati ai rimborsi delle spese di trasferta, a carico della Federazione/Consulta o singolarmente dei singoli Ordini, analogamente a quelli delle altre commissioni/gruppi di lavoro e che i membri siano eletti tra gli iscritti con adeguata anzianità di iscrizione e incensurati anche sotto il profilo deontologico.

5 (comma g) – Pubblicità

Pur ritenendo l'attuale norma soddisfacente si auspica che la legge di riforma affronti il tema rimarcando la differenza esistente tra i servizi prestati dalle professioni intellettuali regolamentate rispetto ai servizi commerciali.

Spettabile
CNAPPC

Varese, 03/11/2011
Prot. 1719/LG/CC/dd

Oggetto: Contenuto dell'intervento dell'Ordine di Varese alla Conferenza degli Ordini tenutosi a Padova.

Il contributo dell'Ordine di Varese è circoscritto ai principali argomenti dibattuti al suo interno e rispetto ai quali, questo Consiglio, ha più volte comunicato la propria posizione sia al CNAPPC, sia agli altri Ordini della Lombardia.

A giudizio del Consiglio degli Architetti di Varese l'Ordinamento, per quanto rilevante, è "solo" il contenitore di strumenti assai più importanti, strumenti che definiscono chi siamo, cosa facciamo, come lo facciamo, strumenti che rappresentano il DNA, la professionalità, il ruolo sociale della nostra categoria.

Le Norme deontologiche ed i Capitolati prestazionali sono la "carta costituzionale" degli architetti cui, l'Ordinamento, funge da impalcatura legislativa.

In passato abbiamo puntualmente dettagliato la presenza nelle Norme e nei Capitolati recentemente emanati dal CNAPPC di numerose inesattezze, criticità e, persino, dubbi di legittimità.

Riteniamo che, immediatamente d'appresso alle risposte che ci vengono urgentemente chieste dal Governo, ci si debba subito collegialmente impegnare nella revisione e correzione degli strumenti costitutivi che sono, come ha ben ricordato in premessa il Presidente Freyrie, materia di nostra esclusiva competenza. Dobbiamo adeguatamente dichiararci, anche a vantaggio dei colleghi più giovani, per ciò che vogliamo essere e fare.

Alla premessa sopra esposta si aggiungono i seguenti punti:

_Si ritiene che i Capitolati prestazionali (quando opportunamente corretti) possano essere integralmente applicabili solo in caso di pieno riconoscimento della tariffa ministeriale, condizione che farebbe coincidere un adeguato livello di garanzie per il committente con un equo corrispettivo per il professionista.

_L'Ordine di Varese è favorevole al mantenimento della dimensione territoriale provinciale degli Ordini per la capacità, di questa, nel garantire un adeguato radicamento al territorio.

_Il comma 5 d (DL 13 agosto 2011 n 138 titolo II art 3) prevede che, in mancanza di un contratto ed in caso di liquidazione giudiziale, il professionista debba essere liquidato sulla base della tariffa ministeriale. Si tratta di una condizione certamente vantaggiosa per il professionista che non abbia sottoscritto un contratto (altrimenti quasi certamente di importo inferiore). Si ritiene tuttavia che questo comma presti il fianco ad accuse di dolo per la facilità del committente nel sostenere la propria inconsapevolezza e, per contro, la "mala fede" del professionista!

Si suggerisce, nei casi predetti, che la determinazione del compenso sia regolata dall'Ordine che lo commisurerà alla documentazione prodotta dal professionista ed eventualmente dal committente.

Per contro riteniamo sia da escludere tassativamente la proposta (formulata da alcuni colleghi) in ordine alla sanzionabilità del professionista che non sottoscriva preliminarmente il contratto con il committente privato, stante la frequente informalità e gradualità che accompagna i rapporti con soggetti privati, in particolare in presenza di relazioni personali già consolidate.

In ogni caso, riguardo alla tariffa ministeriale, si ritiene indispensabile che la struttura del Testo Unico L 143 / 49 sia aggiornato in modo analogo a quello in essere per le opere pubbliche.

Quanto sopra a sintesi del contributo orale svolto nel corso della Conferenza degli Ordini a Padova il 27 ottobre 2011.

Con i più cordiali saluti

Il Presidente
(dott. arch. Laura Gianetti)

Il Consigliere delegato
(dott. arch. Claudio Castiglioni)

**CONFERENZA NAZIONALE DEGLI ORDINI DEGLI ARCHITETTI –
PIANIFICATORI – PAESAGGISTI - CONSERVATORI**

Al C.N.A.P.P.C.

Agli Ordini Provinciali

Loro Indirizzi

SINTESI

dei lavori della Conferenza degli Ordini

Padova, 27-28 ottobre 2011

Giovedì 27 ottobre e venerdì 28 ottobre si è svolta a Padova la Conferenza degli Ordini degli Architetti italiani con il seguente ordine del giorno:

Giovedì 27 ottobre

Palazzo Liviano – Sala dei Giganti

- ore 9.15 Registrazione dei partecipanti
- ore 10.00 Apertura dei lavori e nomina del Presidente di seduta
- ore 10.15 Congresso U.I.A. – Tokyo 2011 - saluto del neo Presidente della Regione 1 e Vice Presidente U.I.A., Architetto Antonio Riverso
- ore 10.30 - Legge 14 settembre 2011 n° 148 di conversione del D.L. 13 agosto 2011 n° 138 – art. 3 “Abrogazione delle restrizioni all’accesso all’esercizio delle professioni e delle attività economiche”
 - Relazione del Presidente Nazionale, Leopoldo Freyrie
 - Dibattito finalizzato alla programmazione delle azioni di sostegno della Conferenza all’attività del Consiglio Nazionale impegnato nel “Tavolo delle Professioni presso il Ministero della Giustizia”
- ore 13.30 Pausa pranzo
- ore 15.00 Ripresa dei lavori – prosecuzione del dibattito
- ore 17.30 Conclusione della sessione dei lavori

Venerdì 28 ottobre

Gran Teatro Geox

- ore 14.15 Colazione di lavoro, al termine della Conferenza Internazionale “Idee per una rigenerazione urbana sostenibile”
- ore 15.15 Incontro con il Sottosegretario alla Giustizia, con delega alle professioni, Elisabetta Casellati
- ore 16.00 Valutazioni in merito al confronto con il Sottosegretario
- ore 16.30 Comunicazioni
- ore 16.45 Presentazione filmati Congresso U.I.A.
- ore 17.00 Chiusura dei lavori

Sono presenti n° 130 Delegati in rappresentanza di n° 78 Ordini Provinciali.

Sintesi degli interventi

Giovedì 27 ottobre

Prima dell'inizio dei lavori viene osservato un minuto di silenzio in ricordo delle vittime del maltempo in Liguria e Toscana, causate dallo stato di incuria in cui è stato lasciato il territorio, al quale sono dedicate cifre enormi per tamponare ex post le catastrofi, ma spendendo "zero" per prevenirle.

1 – Nomina del Presidente di Seduta

Per acclamazione, viene nominato a presiedere la Conferenza, Giuseppe Cappochin, Presidente dell'Ordine ospitante.

2 – Congresso U.I.A. – Tokio 2011 – Saluto del neo Presidente della Regione 1 e Vice Presidente U.I.A. Antonio Rivero

Antonio Rivero, nuovo Vice Presidente U.I.A. e Presidente della Regione 1 (Europa Occidentale), ringrazia il C.N.A.P.P.C. ed i compagni di viaggio in Giappone; illustra la sede del Congresso e lo svolgimento dei lavori, aperti dall'Imperatore.

Ricorda che all'U.I.A. aderiscono 118 Paesi e che il nuovo Presidente è il francese Albert Dubler.

Assicura il proprio impegno a fianco del Consiglio Nazionale per continuare a promuovere l'impegno per la qualità dell'architettura e per rivalutazione dell'ambiente, del territorio e del patrimonio architettonico con iniziative per lo sviluppo sostenibile.

3 – Legge 14 settembre 2011 n° 148 – art. 3 "Abrogazione delle restrizioni all'accesso all'esercizio delle professioni e delle attività economiche".

3.1 Relazione del Presidente Nazionale, Leopoldo Freyrie

Il Presidente riassume gli ultimi sviluppi della manovra dopo le entrate a gamba tesa di Confindustria e di Tremonti, nel tentativo, stoppato, di espropriare le professioni intellettuali della propria peculiarità e requisiti.

Sottolinea che non è chiaro il motivo della mancata richiesta di delega da parte del Governo; diverse le versioni: dalla dimenticanza, alle sollecitazioni degli avvocati, oppure per consentire opzioni diverse e magari più penalizzanti per le professioni.

Il fatto certo è che la delega non c'è e che, conseguentemente, si può procedere solo con legge ordinaria, ovvero con passaggio nelle commissioni Giustizia di Camera e Senato e successivamente in aula o viceversa con DPR, che lascia grande spazio all'esecutivo con relativi rischi

Ritiene accettabili i principi della riforma, salvo approfondimenti.

Fa presente che anche nella lettera che Berlusconi ha presentato a Bruxelles il 26 ottobre, si parla di professioni. Nel succitato documento si ipotizzano 12 mesi per chiudere relativamente alle liberalizzazioni che coinvolgono pure le professioni intellettuali.

Evidenzia che nel nuovo Decreto Sviluppo è prevista l'istituzione delle società professionali utilizzando le forme regolamentari esistenti, con la precisazione che soci di capitale non iscritti all'albo non possono essere amministratori delle società.

Fa presente che nell'attuale variegato e complicato contesto politico la riforma dovrebbe essere condivisa, all'interno del Governo, da Alfano, Sacconi, Brunetta, da una parte

importante del Pd, che fa riferimento a Bersani, dall'UDC, mentre la Lega è dialogante, con oggettiva difficoltà però a trovare interlocutori al suo interno.

Contrari alla riforma proposta sono i giovani del Pd e di Confindustria, l'Antitrust e Tremonti, con le medesime motivazioni.

Considera importante che Confindustria, ABI, ANIA, ecc abbiano modificato la loro posizione essendo scomparsa nel loro ultimo documento congiunto la richiesta di abolizione dell'esame di Stato e di liberalizzazioni.

La contrarietà di Confindustria è più accentuata nei confronti dell'area economico-giuridica ed in particolare nei confronti degli avvocati.

Illustra le azioni del C.N.A.P.P.C., a partire dal lavoro di promozione delle nostre idee in atto nei confronti della stampa.

Fa presente il costruttivo rapporto all'interno del C.U.P. e del P.A.T. e dell'impegno del C.N.A.P.P.C. per ricondurre i due organismi ad un'unica organizzazione. Le uniche voci dissonanti sui principi generali della riforma sono quelle degli avvocati più interessati alla propria proposta già all'esame del Parlamento.

Ricorda che al tavolo con le professioni erano presenti i Sottosegretari Casellati (con delega) e Caliendo, mentre il Ministro latita.

E' sua impressione che l'impegno del Ministero sia limitato alla fase di ascolto, probabilmente per carenze conoscitive della complessa materia.

Ritiene che qualora cadesse il Governo o il Parlamento non fosse in grado di portare in porto la riforma, ci sia comunque l'opportunità di introdurre elementi di auto-riforma nell'alveo della legislazione vigente, attraverso un'azione sinergica tra C.N.A.P.P.C., Conferenza e Delegazione.

E' quindi indispensabile riempire assieme di contenuti, in tempi rapidi, i principi della riforma.

Fa presente che, proprio in funzione della indispensabile rapidità, ha provveduto ad elaborare nella notte successiva all'ultima Delegazione, i quesiti sul tema trasmessi tempestivamente a tutti gli Ordini, come richiesto dalla Delegazione medesima.

Tali domande, la cui scarsa intelligenza è conseguente all'urgenza, non hanno risposte preconfezionate ma, sottolinea, le risposte devono essere rapide e soprattutto, dovranno rappresentare la sintesi del lavoro svolto congiuntamente tra C.N.A.P.P.C. e la rete degli Ordini Italiani, attraverso la Conferenza e la Delegazione Consultiva.

3.2 Dibattito

Massimiliano Ali

Illustra il documento elaborato dal Consiglio della Federazione ligure nella seduta del 20 ottobre 2011 (allegato n° 1).

Massimo Rocco

Sintetizza le riflessioni sulla riforma dell'Ordinamento Professionale effettuata dai Consigli riuniti degli Ordini del Friuli Venezia Giulia in data 21 ottobre 2011 (allegato n° 2).

Gioia Gattamorta

Illustra il documento elaborato dall'Ordine di Ravenna (allegato n° 3).

Luigi Scrima

Illustra il contributo al dibattito elaborato dalla Federazione della Toscana (allegato n° 4).

Walter Baricchi

Fa presente che i tempi limitati non hanno consentito ad assicurare l'espressione di un contributo approfondito e dibattuto in sede collegiale da parte degli Ordini dell'Emilia Romagna.

Confida nella definizione di un programma di incontri ai diversi livelli allo scopo di portare in discussione entro l'anno documenti condivisi.

Consegna un documento di sintesi di proposte in merito alla metodologia operativa e alle tematiche da approfondire (allegato n° 5).

Giuseppe Scannella

Sintetizza le riflessioni e le considerazioni della Consulta di Sicilia in merito alla riforma (allegato n° 6).

Laura Boriani

Illustra il contributo dell'Ordine degli Architetti di Lodi (allegato n° 7).

Terminata l'illustrazione dei contributi pervenuti all'Ufficio di Presidenza il dibattito prosegue con ulteriori interventi di:

- Vincenzo Olivieri
- Gabriella Alfano

ore 13.45 – pausa pranzo

Ripresa lavori – ore 15.15

Ulteriori interventi:

- Arnaldo Toffali
- Paolo Vinti
- Gianni Cavallero
- Silvano Toffolutti
- Fabio Barluzzi – nuovo Presidente dell'Ordine di Firenze
- Claudio Castiglioni
- Amedeo Schiattarella
- Dolores De Vito: illustra il contributo al dibattito elaborato dagli Ordini di Avellino, Benevento e Napoli (allegato n° 8)
- Enzo Puglielli
- Pasquale Felicetti

L'Ufficio di Presidenza, in chiusura dei lavori, considerata l'urgenza, assicura l'impegno a trasmettere celermente il verbale della Conferenza, al quale saranno allegati i sette contributi pervenuti; invita le Federazioni che non l'hanno ancora fatto e chi è intervenuto nel dibattito, a produrre documenti di sintesi in merito ai temi trattati, assicurando che gli stessi, qualora pervengano prima della trasmissione del verbale, verranno allo stesso allegati.

Nella settimana successiva l'Ufficio di Presidenza elaborerà un quadro comparativo di sintesi allo scopo di favorire un più efficace e mirato lavoro della Delegazione, convocata per giovedì 17 novembre alle ore 10.30 a Roma presso la sede del Consiglio Nazionale.

I lavori terminano alle ore 17.30.

Venerdì 28 ottobre

1) ore 15.15 – Gran Teatro Geox

Al termine della Conferenza Internazionale "Idee per la rigenerazione urbana sostenibile" (ore 9.45÷14.15), conclusasi con gli interventi dei Presidenti Nazionali degli Architetti, Leopoldo Freyrie e dei Costruttori Paolo Buzzetti, alle ore 15.15 la Conferenza incontra il Sottosegretario alla Giustizia Elisabetta Alberti Casellati.

Leopoldo Freyrie, dopo aver premesso la sostanziale condivisione dei principi della riforma, con grande schiettezza sottopone al Sottosegretario una serie di domande, esprimendo anche dubbi sul percorso della riforma e preoccupazione in merito ai tentativi, in particolare di Confindustria, di espropriare le professioni intellettuali delle proprie peculiarità e requisiti.

Elisabetta Casellati sottolinea che al Governo non sfugge che gli Ordini Professionali offrono servizi, certezze e sviluppo e che, in questa logica, ogni intervento volto a riformare il settore – in linea con la manovra di agosto e con gli impegni assunti con l'Europa – vedrà gli stessi Ordini svolgere un ruolo assolutamente determinante.

Assicura che saranno le stesse professioni a definire i propri modelli organizzativi che saranno realizzati sotto il controllo del Ministero in un clima di confronto, tenendo presente che i principi di base che caratterizzeranno la riforma sono già legge.

Precisa che il tavolo istituzionale - già avviato e che sarà il momento di sintesi delle varie istanze e proposte - raccoglierà le osservazioni provenienti da tutte le professioni assicurando l'impegno a realizzare la necessaria mediazione tra tutte le proposte che dovranno necessariamente pervenire in tempi rapidissimi.

Non esclude, su specifica domanda del Presidente Freyrie, un differenziato percorso parallelo con gli avvocati, analogamente al percorso delle professioni sanitarie, allo scopo di evitare situazioni conflittuali.

Leopoldo Freyrie

Evidenzia due significativi risultati ottenuti nel corso dell'odierna giornata:

- le dichiarazioni di Paolo Buzzetti, Presidente Nazionale dei Costruttori, il cui peso politico in Confindustria è particolarmente consistente, il quale, al termine della Conferenza Internazionale del mattino, ha sottolineato l'importanza degli Ordini professionali e le possibili sinergie con gli architetti;
- l'impegno del Sottosegretario alla Giustizia a favore della riforma.

Evidenzia inoltre l'importanza e l'urgenza di elaborare la sintesi condivisa dei contributi della Conferenza degli Ordini in merito alla riforma.

Esprime la soddisfazione per la metodologia operativa e per l'elevato livello dei contributi, ribadendo l'importanza della rete e della sinergia tra Consiglio Nazionale e Conferenza attraverso tutte le sue articolazioni.

Antonio Bugatti

Esprime la soddisfazione dell'Ufficio di Presidenza per la qualità metodologica e di contenuto dei lavori di queste due giornate che hanno rappresentato un importante momento per gettare le basi per un positivo esito della riforma.

Invita a cogliere questa occasione per rafforzare la rete estendendo capillarmente agli iscritti il dibattito in corso.

2) Comunicazioni

Simone Cola

Annuncia che il C.N.A.P.P.C. sta realizzando un portale a livello nazionale, dove, volontariamente e gratuitamente, gli iscritti potranno esplicitare la propria attività professionale.

L'efficacia del portale è direttamente proporzionale al numero di iscritti che ne usufruiranno; chiede quindi la collaborazione degli Ordini alla sua capillare divulgazione.

Evidenzia che il portale diventerà un vero social network, all'interno del sistema di comunicazione nazionale in via di ristrutturazione.

Rino La Mendola

In relazione al rapporto instaurato con la Protezione Civile, comunica la possibilità di attivare presidi locali di protezione civile, che, in funzione delle risposte del territorio, potranno essere a livello provinciale o regionale.

A tale scopo verranno attivati seminari di base di due giornate rivolti ai Presidenti ed ai Coordinatori.

A chiusura dei lavori, dopo i ringraziamenti di Giuseppe Cappochin a tutti i partecipanti alla Conferenza e agli eventi inaugurati della 5ª edizione della Biennale Internazionale di Architettura "Barbara Cappochin", vengono proiettati due filmati relativi al XXIV Congresso Mondiale di Architettura di Tokyo.

I lavori terminano alle ore 17.00

L'Ufficio di Presidenza

Antonio Bugatti

Giuseppe Cappochin

Fulvio Fraternali

Allegati:

- n° 1 – Documento elaborato dal Consiglio della Federazione Ligure
- n° 2 – Riflessioni sulla riforma dell'Ordinamento Professionale effettuata dai Consigli riuniti degli Ordini del Friuli Venezia Giulia
- n° 3 - Documento elaborato dall'Ordine di Ravenna
- n° 4 - Contributo al dibattito elaborato dalla Federazione della Toscana
- n° 5 - Documento di sintesi di proposte in merito alla metodologia operativa e alle tematiche da approfondire elaborato dagli Ordini dell'Emilia Romagna
- n° 6 - Riflessioni e considerazioni della Consulta di Sicilia in merito alla riforma
- n° 7 - Contributo dell'Ordine degli Architetti di Lodi
- * n° 8 - Contributo degli Ordini di Avellino, Benevento e Napoli
- * n° 9 - Contributo dell'Ordine di Firenze
- * n° 10 - Contributo della Federazione degli Architetti del Veneto
- * n° 11 - Contributo dell'Ordine di Varese

** Contributi pervenuti successivamente alla Conferenza*